

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

509° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1999

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	9
7 ^a - Istruzione	»	18

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	22
Belice	»	27
Sul ciclo dei rifiuti	»	30
Riforma amministrativa	»	32

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1999

457^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE 4243 (LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti a personalità e partiti politici italiani da parte dei Paesi appartenenti all'ex Patto di Varsavia), 4260 (COSSIGA - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli avvenimenti cui si rifanno le notizie contenute nelle cosiddette «Carte Mitrokhin»), 4270 (MARINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di «tangentopoli»), 4281 (PARDINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le modalità di acquisizione e valutare sotto il profilo storico-politico le conseguenze derivanti dalla pubblicazione del dossier Mitrokhin), 4287 (SEMENZATO e DE LUCA Athos – Inchiesta parlamentare sul dossier Mitrokhin e sull'attività del KGB e degli altri servizi segreti stranieri in Italia) (A007 000, C01^a, 0189^o)

Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta precedente è stata avviata una discussione sulla questione in titolo, dopo che in sede di Ufficio di Presidenza – appositamente convocato ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del Regolamento – non era stata raggiunta una intesa in proposito.

Riprendendo le considerazioni svolte nella seduta di ieri quanto alla identità di oggetto tra alcune delle iniziative in titolo, egli osserva che anche il disegno di legge n. 4287 si riferisce allo specifico oggetto dell'inchiesta enucleato dai disegni di legge n. 4260 e 4281. Ai fini della possibile connessione, non rileva a suo avviso la circostanza che si stabilisca di istituire un apposito organo di inchiesta ovvero di affidare l'inchiesta a un organo già esistente, come proposto dai senatori Semenzato e Athos De Luca.

Il senatore SCHIFANI afferma che il Gruppo di Forza Italia vuole la Commissione d'inchiesta sul caso *Mitrokhin* e su tutte le questioni

che vi sono oggettivamente connesse. In proposito, sarebbe improprio – a suo avviso – limitare l'oggetto dell'inchiesta alle modalità di acquisizione del *dossier* e a un vago contesto storico-politico, mentre sarebbe opportuno approfondire ciò che riguarda i legami occulti e i flussi di finanziamento concernenti i paesi del blocco socialista da una parte e, dall'altra, il maggiore partito della sinistra italiana. Se si intende, da parte della maggioranza, istituire una commissione di inchiesta solo per dare una risposta generica ed evasiva alle attese suscitate nell'opinione pubblica dalle rivelazioni contenute nel *dossier Mitrokhin*, la sua parte politica non accetterà una simile impostazione, che inoltre postula una tacita elusione di ogni indagine sullo scandalo dei finanziamenti al Partito comunista italiano provenienti dai paesi del blocco orientale. Il disegno di legge presentato da Forza Italia, d'altra parte, non intende proporre un'inchiesta sui fenomeni comunemente definiti «Tangentopoli», oggetto di iniziative all'esame della Camera dei deputati, ma su uno specifico aspetto dei sistemi di finanziamento dei partiti, il cui legame con le attività spionistiche del KGB è evidente e innegabile. Si disponga, quindi, l'inserimento nell'ordine del giorno di tutti i disegni di legge in titolo, affinché essi possano essere congiuntamente esaminati al fine di pervenire alla redazione di un testo unificato. Auspica, quindi, che non siano seguite in materia le procedure straordinarie ed eccezionali imposte per la discussione dei disegni di legge sulla cosiddetta *par condicio*, perché altrimenti si dovrebbe ritenere che vi sono ormai vie privilegiate di legislazione, più celeri finanche di quelle riservate alla conversione in legge dei decreti-legge. Si discuta invece in modo compiuto e senza costrizioni di tempo e di oggetto, per valutare l'opportunità di un'inchiesta parlamentare sugli aspetti di pubblico interesse della vicenda in questione e non sui suoi risvolti irrilevanti o su un generico contesto storico.

Il presidente VILLONE ricorda che in caso di concorrenza di iniziative legislative concernenti oggetti identici o strettamente connessi, nel caso in questione è presumibile che si affermi la priorità della Camera dei deputati, ove è già iniziato l'esame delle proposte di inchiesta parlamentare sul finanziamento dei partiti politici; inoltre, ove si ritenga di svolgere un esame congiunto di tutti i disegni di legge in titolo ciò potrebbe comportare un certo ritardo nell'*iter* di esame da parte del Senato anche per quelle proposte che riguardano il *dossier Mitrokhin*.

Il senatore SCHIFANI ritiene che un ritardo del genere non sarebbe di grave entità e non potrebbe incidere sulla qualità della discussione e delle decisioni da assumere in proposito.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le valutazioni del senatore Schifani e si sofferma sul disegno di legge n. 4287, dichiarando che in linea di principio egli non è contrario ad attribuire il compito di indagine alla Commissione stragi; tuttavia l'oggetto enucleato dal disegno di legge appare eccessivamente circoscritto e il termine per riferire al Parlamento risulta troppo breve. Inoltre, non sarebbe accettabile, per la sua

parte politica, che l'individuazione del Presidente della Commissione di inchiesta avvenisse mediante nomina dei Presidenti delle due Camere e non già mediante elezione. Si pronuncia, infine, per l'inserimento immediato di tutti i disegni di legge in titolo all'ordine del giorno, preannunciando emendamenti molto incisivi ove si ritenga di esaminare intanto solo alcuni dei disegni di legge.

Il senatore PINGGERA esprime consenso alla istituzione di una Commissione d'inchiesta e si dichiara favorevole a iscrivere tutti i disegni di legge in titolo all'ordine del giorno per le prossime sedute della Commissione, rimettendo al Presidente le ulteriori determinazioni concernenti la connessione e la concorrenza di iniziative. In ogni caso, occorre chiarire tutti gli aspetti delle attività illegali condotte in Italia o realizzate all'estero in riferimento alle vicende politiche italiane.

Anche il senatore ANDREOLLI si dichiara propenso a inserire tutti i disegni di legge nell'ordine del giorno. Successivamente, si valuterà il merito di ogni proposta anche in base alle considerazioni già svolte da alcuni senatori in questa fase preliminare.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO chiede chiarimenti sul rapporto che intercorre con le iniziative alla Camera dei deputati.

Il presidente VILLONE rammenta che ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento la identità o la stretta connessione di oggetto rilevano al duplice fine di determinare l'esame congiunto di più iniziative e di promuovere le possibili intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento in caso di concorrenza di iniziative nelle rispettive sedi. Ricorda, inoltre, che nella seduta del giorno precedente la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha avviato l'esame di più proposte di inchiesta parlamentare su «Tangentopoli» e sul finanziamento dei partiti politici. Allo stato non vi è invece una concorrenza di iniziative sul cosiddetto *dossier Mitrokhin*. Per gli ulteriori oggetti di inchiesta ipoteticamente connessi a quest'ultimo caso e concernenti in particolare il finanziamento dei partiti politici, si dovrebbero invece promuovere le intese previste dal Regolamento, cosa che non sarebbe necessaria, tuttavia, quanto alla semplice proposizione di emendamenti, poiché in tal caso il coordinamento tra le iniziative considerate nei due rami del Parlamento si dovrebbe realizzare in una altra fase della procedura. Conferma, quindi, il proprio giudizio circa la connessione tra alcune delle iniziative in titolo (disegni di legge nn. 4260, 4281 e 4287), riservandosi di informare il Presidente del Senato della eventualità di dover perseguire con il Presidente della Camera le intese opportune, quanto agli altri due disegni di legge, una volta che la Commissione deliberi di metterli all'ordine del giorno.

Il senatore SCHIFANI dichiara di concordare sull'impostazione data da ultimo alla questione da parte del Presidente, confermando tuttavia che a suo avviso l'iscrizione del disegno di legge n. 4243 nell'ordine del

giorno non pregiudica la competenza né la priorità del Senato nel discutere sulle proposte di inchiesta concernenti il caso *Mitrokhin* e neppure la soluzione delle possibili intese concernenti la concorrenza con la iniziativa all'esame della Camera dei deputati. Ribadisce, infine, che vi è una evidente connessione di oggetto tra il disegno di legge 4243 e i disegni di legge che si riferiscono espressamente al caso *Mitrokhin*.

Il senatore Athos DE LUCA reputa preferibile intraprendere l'esame dei disegni di legge n. 4281 e n. 4287, considerato che su altre proposte di inchiesta la Commissione si è già pronunciata.

Il presidente VILLONE ribadisce quanto già precisato nella seduta precedente circa l'assenza di qualsiasi preclusione a discutere nuovamente dei disegni di legge n. 4243 e n. 4260 ai fini del loro inserimento all'ordine del giorno. La determinazione già assunta in proposito non aveva e non avrebbe potuto avere alcun effetto di carattere permanente perché ciò sarebbe in contraddizione sia con il diritto di iniziativa legislativa sia con la prescrizione regolamentare in tema di decisione di questioni pregiudiziali in Commissione, concernenti i disegni di legge assegnati in sede referente. Quella determinazione, dunque, era limitata esclusivamente all'integrazione del calendario dei lavori per le sedute successive.

Il senatore MANZELLA concorda con il Presidente e osserva che ogni proposta di inchiesta parlamentare comporta nella fase iniziale un problema di fisionomia, in particolare quanto alla natura stessa dell'indagine: questa a volte si configura – a suo avviso impropriamente – come un'indagine a carattere storiografico, mentre dovrebbe essere condotta normalmente secondo il metodo dell'accertamento, al fine di riferire alle Assemblee parlamentari per le valutazioni politiche conseguenti. Oltre a ciò, vi sono problemi di determinazione dell'oggetto di inchiesta nonché di precisazione dei poteri di indagine e, infine, di delimitazione della competenza e di definizione dei rapporti rispetto ad altri organi parlamentari, non solo di inchiesta. Nel caso in questione, ad esempio, dovrebbe essere considerato il rapporto con il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Il presidente VILLONE rileva che tale rapporto è da valutare per ciascuna delle proposte in questione.

Il senatore MARCHETTI obietta che si tratta di organi molto diversi per natura e competenza.

Il senatore MANZELLA riconosce tale diversità ma insiste nel rilevare l'opportunità di considerare un possibile rapporto con il Comitato di controllo, al quale ad esempio ci si potrebbe riferire, da parte dell'organo di inchiesta, per acquisire quegli elementi che alcune delle proposte in esame intendono invece ottenere direttamente dal Governo. Quanto alla concorrenza di iniziative legislative con la Camera dei deputati,

ritiene che l'inserimento nell'ordine del giorno di tutti i provvedimenti in titolo non dovrebbe pregiudicare la soluzione di un simile problema.

Il senatore MARINI sostiene che una parte della storia politica italiana esige ancora chiarimenti di verità e accertamenti idonei a produrre un giudizio politico consapevole e scevro da ogni inquinamento delle informazioni. Diversamente, anche in futuro saranno possibili rivelazioni fondate su documenti più o meno attendibili. Si tratta, dunque, di indagare sulle vicende della politica italiana nei decenni trascorsi sotto l'aspetto delle protezioni e dei condizionamenti esercitati da potenze straniere, sui relativi flussi di finanziamento e sull'influenza che tutto ciò ha esercitato negli avvenimenti pubblici del paese: a questo scopo è diretto il disegno di legge da lui presentato.

Il senatore SEMENZATO ritiene opportuno prendere in considerazione, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno, ciascuno dei disegni di legge in titolo, fatte salve le valutazioni di competenza del Presidente sulle eventuali connessioni.

Il senatore STIFFONI si dichiara favorevole a inserire nell'ordine del giorno le proposte di inchiesta sul caso *Mitrokhin* auspicando che siano approvate in tempi brevi.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI si dichiara propensa a inserire tutti i disegni di legge all'ordine del giorno, concordando con il Presidente sulla connessione esistente tra quelli che riguardano esclusivamente il *dossier Mitrokhin*.

Il senatore ROTELLI osserva che il disegno di legge n. 4281, di iniziativa dei senatori Pardini ed altri, suscita gravi dubbi di legittimità costituzionale e ciò dovrebbe indurre la Commissione a non metterlo all'ordine del giorno. L'oggetto di inchiesta individuato in quel disegno di legge, infatti, da una parte si riferisce a un vago contesto storico che non potrebbe formare la materia di un'inchiesta parlamentare e d'altro canto individua nelle modalità di acquisizione del *dossier Mitrokhin* il solo oggetto di accertamento. Ciò appare incompatibile con la prescrizione contenuta nell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui le Camere possono disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Evidente, infatti, è la carenza di pubblico interesse nel semplice accertamento delle modalità di acquisizione del *dossier Mitrokhin*.

Il presidente VILLONE osserva che la questione sollevata dal senatore Rotelli potrà essere avanzata, una volta che il disegno di legge sarà messo all'ordine del giorno, nella forma della questione pregiudiziale da sottoporre all'Assemblea se condivisa dalla Commissione.

Il senatore ROTELLI replica che la sua valutazione è funzionale alla decisione di inserire o meno all'ordine del giorno quel disegno di

legge perché sarebbe a suo avviso paradossale anche iniziare l'esame di una proposta di inchiesta configurata nel modo da lui criticato. Riconosce, invece, la natura di pubblico interesse nell'oggetto di inchiesta individuato dai disegni di legge n. 4243 e n. 4270 e, in parte, anche dai disegni di legge n. 4260 e n. 4287.

Il senatore BESOSTRI si dichiara favorevole a inserire tutti i disegni di legge in titolo all'ordine del giorno dei lavori delle prossime sedute della Commissione.

Con distinte determinazioni, la Commissione conviene infine di inserire i disegni di legge in titolo nel proprio calendario dei lavori, mettendoli all'ordine del giorno già per la prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1999

216ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

indi del Vice Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro delle finanze Visco ed i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e Schietroma, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e Macciotta.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(4237) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(4236) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il Presidente COVIELLO ricorda che nella seduta precedente era proseguita la discussione generale.

Il senatore PIZZINATO esprime in primo luogo vivo apprezzamento per lo sforzo compiuto dai relatori, che hanno chiaramente illustrato il cambiamento intervenuto negli ultimi tre anni ed i risultati raggiunti che hanno consentito l'avvio di un processo di riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e di una nuova fase di sviluppo; si tratta di premesse indispensabili alla realizzazione del nuovo modello di sessione di bilancio che, curiosamente, viene criticato proprio da chi in passato ave-

va accusato la maggioranza di intervenire eccessivamente in sede di manovra finanziaria sulla legislazione di merito. I risultati raggiunti sul piano della finanza pubblica sono stati resi possibili, nell'ultimo triennio, essenzialmente da quattro condizioni: la diminuzione dell'inflazione, mai così bassa dal 1969, la riduzione dei tassi di interesse a livelli che hanno riscontro solo negli anni Cinquanta, il conseguimento dei primi risultati nella lotta all'evasione fiscale e il governo dei processi di ristrutturazione aziendale che ha consentito, con evidenti vantaggi per il bilancio pubblico, di ricorrere molto meno che in passato agli ammortizzatori sociali. Tutto questo non è stato certo indolore, in quanto ha determinato una significativa riduzione della redistribuzione del reddito per circa dieci milioni di cittadini, che non solo hanno conseguentemente ridotto la loro propensione al consumo, ma non hanno certamente visto migliorare le loro condizioni di vita in misura paragonabile al vantaggio conseguito dalla collettività nazionale nel suo complesso. Un'operazione di così vasta portata non sarebbe stata certamente possibile senza la coesione sociale perseguita e realizzata fin dal 1993 ad opera del Governo Ciampi; non sono pertanto condivisibili le osservazioni del senatore Vegas secondo il quale i risultati conseguiti sarebbero dovuti ad una parziale accettazione da parte della sinistra delle impostazioni culturali di Forza Italia. In realtà va ricordato come il Governo Berlusconi avesse assunto tra i propri obiettivi la fine della politica della concertazione, anche se dopo il duro scontro con i sindacati avvenuto alla fine del 1994 aveva dovuto accettare la necessità di un confronto per realizzare l'accordo sulle pensioni. Anche l'attuale dirigenza della Confindustria ha dovuto ormai riconoscere la necessità di abbandonare quella linea di rifiuto della concertazione che aveva con tanta forza sostenuto all'inizio del suo mandato, mentre dal canto suo il sindacato ha giocato un ruolo responsabile e propositivo nella politica di risanamento, che rappresenta il frutto di un lungo processo culturale, cominciato negli anni Cinquanta che lo ha visto rifiutare il ruolo di mera «cinghia di trasmissione» rispetto alla politica dei partiti operai.

Venendo al merito della manovra finanziaria, il senatore Pizzinato osserva che una completa valutazione sarà possibile dopo aver conosciuto l'emendamento preannunciato dal ministro Visco e le linee generali dei provvedimenti collegati «fuori sessione». Proprio per questo, però, è necessario che il Governo fornisca dei chiarimenti circa le posizioni che intende assumere su alcune questioni fondamentali, in particolare in relazione alla possibilità di conseguire un tasso di sviluppo più accelerato rispetto alle stesse previsioni della legge finanziaria. Nel corso delle audizioni svolte nella scorsa settimana sono emerse alcune indicazioni circa le condizioni per incrementare le previsioni sullo sviluppo: si è posto l'accento sulle infrastrutture, sui servizi alle imprese, sulla riduzione del tasso di disoccupazione, sulla fuoriuscita dal lavoro nero – che continua ad aumentare nonostante i contratti di emersione – sulla necessità di favorire l'accorpamento e la crescita delle piccole imprese. La realizzazione di questi obiettivi rende necessaria una reale accelerazione degli interventi di Governo in alcuni settori strategici dove si riscontrano gravi ritardi; alla riforma del collocamento, ad esempio, non sono seguiti i

previsti provvedimenti attuativi in gran parte del Paese, mentre rimangono irrealizzati i distretti produttivi e le connesse attività di servizio alle imprese, come le attività di formazione non più generiche ma collegate alle specifiche vocazioni produttive. Un altro settore che potrebbe essere profittevolmente incoraggiato è quello dello sviluppo dei servizi bancari, si pensi solo allo straordinario ruolo di promozione dello sviluppo che negli scorsi decenni ha saputo giocare nella provincia di Mantova il Credito agricolo mantovano.

Un altro settore nel quale si potrebbe fare molto di più, con vantaggi che vanno ben al di là di quelli legati al mero sostegno dello sviluppo, è quello degli interventi nel settore dell'ambiente e della prevenzione sanitaria. Sarebbe per esempio estremamente opportuno estendere gli strumenti di incentivazione fiscale così felicemente utilizzati nel settore della ristrutturazione edilizia a quello della bonifica dell'amianto. Va ricordato che la legge del 1992 assegnava alle Regioni un termine di cinque anni per il completamento della bonifica; tale termine risulta ampiamente disatteso con rischi per la salute la cui gravità è stata ampiamente documentata dagli studi epidemiologici effettuati sugli operai dei cantieri di Monfalcone. Anche la dismissione del patrimonio dell'INAIL potrebbe essere parzialmente utilizzata per rifinanziare le assicurazioni sanitarie dei lavoratori.

Il senatore Pizzinato si sofferma quindi sulla problematica relativa alla riforma degli ammortizzatori sociali, di cui vanno valutati attentamente i costi, e delle pensioni. In particolare egli fa presente che, per quanto riguarda il problema della cosiddetta «gobba» pensionistica, occorre valutare quanto essa sia determinata, oltre che dal considerevole aumento delle aspettative di vita, anche dall'impossibilità di utilizzare ai fini del rendimento della pensione gli anni di lavoro successivi al quarantesimo. Si tratta di un problema particolarmente sentito nelle province economicamente più dinamiche, dove è frequente il caso di lavoratori che hanno iniziato la loro vita produttiva nel dopoguerra intorno ai quattordici o quindici anni, e che ora, ancora nel pieno della loro efficienza professionale, non hanno interesse a continuare a lavorare avendo raggiunto il massimo dei contributi utili ai fini del trattamento pensionistico. I positivi risultati che si potrebbero realizzare con un intervento in questo settore sono dimostrati dal fatto che, secondo dati dell'INPS, la misura di modesta entità adottata con la finanziaria dello scorso anno è stata da sola sufficiente a ridurre i pensionamenti di anzianità del 1999 di 30.000 unità rispetto alle previsioni.

Il senatore Pizzinato conclude auspicando che venga affrontata criticamente anche la questione dei fondi pensionistici integrativi, che hanno finora riscosso poco successo tra i lavoratori delle piccole imprese industriali e delle imprese artigiane, un problema questo che può essere probabilmente risolto mediante l'istituzione di fondi integrati ai quali far aderire tanto i lavoratori che i loro datori di lavoro.

Il senatore AZZOLLINI osserva in primo luogo che la riforma della sessione di bilancio ha conferito al disegno di legge finanziaria un ruolo più incisivo nel determinare gli indirizzi di politica economica.

Questa sede di confronto parlamentare, quindi, assume un particolare significato per la valutazione della politica economica del Governo. Già lo scorso anno il Governo D'Alema affermava che la manovra di bilancio, dopo quelle degli anni precedenti intese a ridurre la percentuale del *deficit* sul prodotto interno lordo, conteneva elementi diretti a favorire lo sviluppo del sistema produttivo; il disegno di legge finanziaria di questo anno, poi, viene esplicitamente presentato come uno strumento di sviluppo e occupazione. In realtà, la manovra finanziaria appare davvero contenutisticamente modesta e non sembra assolutamente in grado di conferire all'economia italiana quell'accelerazione di cui essa ha estremo bisogno. Da ormai troppi anni, infatti, la crescita del sistema produttivo italiano appare pericolosamente asfittica. Se infatti l'Italia si situa nella graduatoria del prodotto interno lordo al quinto o al sesto posto nel mondo, essa scende al ventiseiesimo posto per quanto riguarda il tasso di libertà economica e circa al trentesimo, confrontandosi quindi non con i *partner* europei ma con i Paesi sottosviluppati, per quanto riguarda il tasso di produttività del lavoro, mentre il tasso annuo di crescita resta di oltre un punto percentuale inferiore alla media europea. Analoghe considerazioni devono essere svolte per il tasso di disoccupazione, i cui miglioramenti vengono calcolati in termini di decimi di punto. Il tasso di sviluppo previsto per quest'anno, forse anche questa volta sovrastimato come è avvenuto in riferimento alle previsioni formulate negli scorsi anni dai Governi Prodi e D'Alema, è comunque non superiore a quello che il Governatore della Banca d'Italia, nell'audizione svolta in Commissione sul Documento di Programmazione economico-finanziaria, aveva considerato del tutto insufficiente. È evidente in realtà che, senza un deciso cambiamento di rotta, il permanente differenziale negativo della crescita economica italiana potrebbe diventare irreversibile. Il disegno di legge in esame non contiene elementi che possano contribuire a modificare significativamente tale situazione e ciò è dimostrato anche dalla mancanza di qualsiasi riflessione sul ruolo che l'Italia intende giocare nel mercato finanziario mondiale. È sconcertante come il Governo creda di poter affrontare il problema dello sviluppo con un approccio quasi di tipo pedagogico, come se le imprese multinazionali non investissero in Italia unicamente perché ignare delle condizioni di mercato, di cui dovrebbe essere loro illustrato il carattere estremamente favorevole. In realtà, le imprese straniere non investono in Italia perché conoscono molto bene le caratteristiche del mercato italiano. Il Governo, quest'anno come in passato, riesce a sostenere i consumi e la produzione con interventi di carattere assolutamente congiunturale, ieri la rottamazione delle automobili, oggi gli incentivi alle ristrutturazioni edilizie; si tratta però di interventi che privilegiano i settori a minor rischio di obsolescenza; mancano invece interventi diretti allo sviluppo dei settori trainanti, si pensi alle telecomunicazioni, mentre si registrano ormai da anni continui arretramenti in comparti, come la chimica, in cui in passato l'Italia aveva una posizione di eccellenza. Continua inoltre la totale sottovalutazione delle potenzialità del settore agricolo: se, ad esempio, per l'occupazione nella regione Puglia, possono avere qualche effetto positivo taluni contratti d'area nel settore industriale recentemen-

te conclusi, si continuano ad ignorare i gravissimi rischi occupazionali che potrebbero essere determinati da una crisi dell'agricoltura. La manovra finanziaria in esame, piuttosto che di sviluppo, potrebbe essere definita «di galleggiamento», in coerenza, del resto, con il carattere di questo Governo e della mutevole, incerta e contraddittoria maggioranza che lo sostiene. Per queste ragioni, il Polo della libertà intende lanciare al Governo una sfida, che quest'ultimo tenta di eludere distraendo l'opinione pubblica dal dibattito sulla finanziaria attraverso un'abile manovra che conferisce drammaticità ad altre questioni in discussione in Parlamento.

Nel merito di alcune questioni specifiche, il senatore Azzollini giudica condivisibile quanto affermato dal senatore Morando in tema di privatizzazioni e liberalizzazioni, ma ritiene assai poco credibile che questo Governo e questa maggioranza riescano a porre in essere una reale apertura del mercato dell'energia alla libera competizione. Analoghe valutazioni possono essere fatte sulla questione del riordino delle libere professioni, che peraltro Forza Italia ritiene opportuno stralciare dal disegno di legge finanziaria. Altrettanto si può dire per la questione relativa all'alienazione del patrimonio immobiliare, che è fallita in passato e che certo non sarà resa più facile dall'invenzione di poteri sostitutivi che configurano una vera e propria vendita *a non domino*.

Su altre questioni il Governo dovrebbe opportunamente dare chiarimenti. In particolare suscita perplessità la trasformazione in tariffe delle tasse sui servizi comunali, in quanto non è chiaro se e come opererà l'IIVA del 20 per cento, che potrebbe tradursi o in una diminuzione delle risorse dei Comuni ovvero in un aumento del costo dei servizi per i cittadini. È inoltre necessario che il Governo renda rapidamente noto al Parlamento se la riduzione di un punto dell'aliquota IRPEF del 27 per cento operi dal 2000 o dal 2001 e quali decisioni abbia assunto l'Esecutivo circa gli ulteriori 1000 miliardi di sgravi fiscali, peraltro in ogni caso insufficienti.

Il senatore Azzollini conclude annunciando che il Gruppo Forza Italia non si limiterà all'assunzione di un atteggiamento critico nei confronti della manovra finanziaria predisposta dal Governo, ma presenterà una articolata proposta emendativa diretta a ridurre almeno gli aspetti più negativi di questi documenti di bilancio.

Il senatore MARINO ricorda preliminarmente che le proposte di politica economica elaborate dall'opposizione fin dal 1996 continuano ad essere basate su velleità di riduzione della pressione fiscale e di rilancio della competitività del sistema economico accompagnati da un ridimensionamento della spesa sociale. A suo avviso, tali misure segneranno solo un arretramento della legislazione a tutela del lavoro e metterebbero gravemente a rischio la coesione sociale senza essere nemmeno ispirate ad autentici criteri di liberalismo. Non va poi sottaciuto nel valutare l'evoluzione della finanza pubblica, che negli scorsi anni si è ampiamente lucrato sugli elevati tassi di interesse che ancora oggi pesano moltissimo sul debito pubblico, così come gli imprenditori hanno privilegiato e ancora oggi sembrano preferire la speculazione finanziaria

all'investimento produttivo. I documenti in esame non sono e non intendono essere l'unica sede di decisione della politica economica, dal momento che ad essi si accompagneranno sia i collegati «fuori sessione», sia altri provvedimenti concernenti ad esempio la politica industriale e tariffaria. Sono invece da sottolineare gli spunti interessanti offerti dalla manovra in esame, sia per quanto concerne i risultati delle misure di lotta all'evasione, sia dal punto di vista del suo ammontare che, in sé, rappresenta un aspetto apprezzabile. La scelta di non introdurre nel disegno di legge finanziaria misure previdenziali è senz'altro da condividere in quanto coerente con il cosiddetto «patto di Natale» tra Governo e parti sociali; eventuali correttivi alla riforma previdenziale già effettuata saranno adottati al momento e nella sede opportuni. Con favore vanno anche valutate la restituzione dell'eurotassa, già avvenuta, e quella del maggior gettito tributario appena proposta dal Governo, anche se per il futuro sarebbe auspicabile destinare parte di questi fondi al sostegno dello Stato sociale, non solo per motivi solidaristici, ma anche come stimolo alla creazione di nuovi posti di lavoro. A suo avviso, la solidarietà intergenerazionale va assicurata anche attraverso un fisco equo e da questo punto di vista l'opposizione non può negare gli importanti risultati già realizzati sul piano della riforma del settore fiscale in termini di razionalizzazione, semplificazione, decentramento, misure agevolative, reintroduzione della tassazione sui *capital gains* e contestuale alleggerimento del carico fiscale sulle imprese. Nel riconoscere che l'introduzione dell'IRAP ha comportato penalizzazioni per talune categorie professionali e vantaggi notevoli per i settori bancario e assicurativo, nonché per le grandi imprese, auspica che il Governo, dopo aver avuto conferma di tali risultanze attraverso i dati fiscali di fine novembre, intervenga affinché i soggetti avvantaggiati contribuiscano adeguatamente al controllo dell'inflazione e cessino i comportamenti egoistici finora seguiti che vedono sommarsi all'alleggerimento tributario l'aumento dei tassi sui mutui e delle polizze assicurative. Dichiarando la propria disponibilità ad approfondire il tema della famiglia monoreddito con figli a carico, prospetta la necessità di porre mano ad altri interventi in materia di anagrafe dei conti bancari e postali, controlli sulle imprese, norme antielusive di carattere generale, disciplina dei conflitti di interesse e definizione del contenzioso tributario. Inoltre, dovrebbe essere chiarito quali fonti di finanziamento andranno ad alimentare il Fondo per l'occupazione, che forse merita maggiore attenzione, così come è avvenuto per i fondi destinati ad altri settori, nonostante la difficile situazione congiunturale. Occorre altresì avviare una riflessione seria sugli effetti delle privatizzazioni, ricordando che in passato l'innovazione tecnologica – indispensabile per il rilancio dei flussi commerciali – è stata garantita principalmente dal sistema delle partecipazioni statali. Nel sollecitare poi l'esigenza di finalizzare la manovra al rilancio dello sviluppo, esigenza riconosciuta in più occasioni dallo stesso ministro Amato, si associa alle considerazioni del senatore Pizzinato sul mondo del lavoro e sul Mezzogiorno, che tuttavia andrebbe analizzato come una realtà profondamente articolata. Dopo aver espresso l'avviso che sarebbe stato preferibile utilizzare la tabella E del disegno di legge finanziaria per un più efficace

riordino della legislazione vigente, preannuncia la presentazione di emendamenti per garantire la gratuità dei libri di testo, rafforzare gli organi di ispezione e vigilanza sui luoghi di lavoro, detassare l'assegno di mantenimento del coniuge, garantire la maggiorazione sociale delle pensioni minime, nonché di proposte emendative in materia di flessibilità nel settore del pubblico impiego, di Patto di stabilità, dismissioni patrimoniali, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico ed il diritto di prelazione agli enti locali, nonché la compiuta informazione del Parlamento su eventuali nuove operazioni in materia e sulla liberalizzazione nell'ambito dei servizi pubblici locali.

Il senatore TAROLLI, espresso rammarico per l'impossibilità di seguire compiutamente i lavori dell'Assemblea sui disegni di legge riguardanti la *par condicio*, sottolinea che i documenti in esame, non innovando rispetto alle previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, non completano le misure di risanamento e non le qualificano in quanto la manovra continua a poggiare da una parte sul sacrificio degli investimenti e dall'altra su un'elevata pressione fiscale, la cui natura rende purtroppo strutturali la recessione in corso e l'impoverimento dell'economia italiana. Ad avviso della sua parte politica, occorre assolutamente invertire tale logica dando nuovo impulso alle iniziative imprenditoriali e rilanciando la competitività nazionale. Il Governo, dopo vari annunci di riforma dello Stato sociale, non fa che rinviare tali misure, continuando con ciò a mantenere i volumi di spesa ai livelli degli altri paesi europei e rendendo quindi più difficile il ridimensionamento del debito pubblico. Pertanto, non si può non prendere atto che il raggiungimento di alcuni parametri di Maastricht non rappresenta purtroppo per l'Italia, e per il Mezzogiorno in particolare, un salto di qualità nei percorsi di politica economica. Stigmatizzando il comportamento del Governo, non rispettoso delle nuove norme approvate nel giugno scorso nell'ambito della legge n. 208, riconosce con favore l'attenzione riservata all'istituto della famiglia, anche se probabilmente essa è resa necessaria dall'aumento del numero di famiglie povere lasciato in eredità dal Governo Prodi. Le misure proposte in materia non hanno tuttavia carattere organico e non sono quindi mirate sulla famiglia in quanto tale, meritevole di tutela anche in assenza dei requisiti di povertà. Dopo essersi associato ai rilievi dell'ISAE e della Corte dei Conti circa la sovrastima delle entrate rivenienti dalle dismissioni patrimoniali, preannuncia voto contrario sui documenti di bilancio.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI dichiara chiusa la discussione generale.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12,40.

Il ministro VISCO, nel preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti, dichiara che la legge finanziaria stessa disporrà la restituzione ai contribuenti del maggior gettito che, emerso nel corrente anno, ha portato ad una revisione delle stime di entrata del bilancio tendenzia-

le; ricorda, peraltro, che si tratta di una anticipazione della previsione di restituzione delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione, già contenuta nel Patto sociale e successivamente regolata con il Fondo attivato nel provvedimento collegato in materia fiscale. Fa presente che le risorse disponibili ammontano a circa 10.000 miliardi, corrispondenti alla proiezione di un maggior gettito per il 1999 di circa 8.000 miliardi: ad eccezione di una quota pari a circa 2.000 miliardi derivante dalla revisione delle entrate connesse con i giochi e concorsi pronostici, la maggior parte rappresenta una emersione strutturale di base imponibile, la cui valutazione tiene conto anche delle misure *una tantum*.

Nel soffermarsi sulle specifiche misure previste, sottolinea che le disposizioni relative agli interventi nel settore dell'edilizia, richiedendosi ancora alcuni adempimenti formali a livello comunitario, saranno presumibilmente inserite nel disegno di legge finanziaria nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Una rilevante quota delle risorse è destinata alla riduzione del prelievo tributario sulle persone fisiche, con alcuni interventi anche riferiti al reddito prodotto nell'esercizio 1999: sono previste detrazioni per redditi particolari – quali quelli da lavoro dipendente a tempo parziale, quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative e assegni al coniuge separato –, un aumento delle detrazioni per le spese funerarie, di quella relativa alla prima casa e nel caso di affitti. Tra le misure relative ai redditi percepiti a decorrere dal 2000, illustra la prevista riduzione di un punto percentuale dell'aliquota dell'IRPEF relativa al secondo scaglione, con corrispondente aumento della detrazione relativa al primo scaglione, la detrazione per alcune categorie di pensionati e l'aumento della detrazione per i figli a carico. A tale riguardo, segnala che l'incremento dei benefici concessi nel caso di figli a carico – con un andamento crescente, fino a 480 mila lire per il 2002 – risulta estremamente consistente tenuto conto che la detrazione, prima degli interventi del 1997, corrispondeva a circa 180.000 lire per ciascun figlio. L'ulteriore detrazione per i nuovi nati mira a realizzare compiutamente l'obiettivo di valorizzazione della famiglia in relazione alla presenza di figli, assegnando in tal modo una particolare attenzione alla questione demografica. Fa presente peraltro che a tale obiettivo sono finalizzate anche altre misure, quali assegni familiari e fiscalizzazione dei contributi di maternità, che inserite nella politica attuata dal Governo nell'intera legislatura rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di revisione del sistema del *welfare*.

Al fine di far decorrere la riduzione del prelievo fiscale dal 2000 anche per i lavoratori autonomi e tenuto anche conto della esigenza di evitare irregolarità del gettito dovute al meccanismo di saldo-acconto, viene prevista la riduzione dell'acconto dovuto nel caso di redditi diversi dal lavoro dipendente; sono, altresì, individuate le risorse per la copertura della «super-DIT» e viene prevista la costituzione di un fondo per l'assistenza ai soggetti senza fissa dimora, una deduzione forfetaria nel caso di attività intramoenia dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, la semplificazione della tassazione nel settore dei trasporti marini, interventi a favore di imprese che forniscono l'alloggio ai lavoratori, la soppressione della proporzionalità dell'imposta di registro

in caso di aumento di capitale e la revisione del sistema di bolli giudiziari.

L'insieme delle misure illustrate rende esplicito che il percorso di risanamento della finanza pubblica e di riforma del sistema fiscale ha finalmente prodotto risultati concreti e che il maggior gettito emerso – che già lo scorso anno ha consentito il raggiungimento degli obiettivi di saldo – può essere destinato a decorrere dal prossimo esercizio alla riduzione delle aliquote di imposta; a tale riguardo, dopo avere espresso apprezzamento per la collaborazione fondamentale delle organizzazioni sindacali, del lavoro autonomo e delle piccole imprese, ricordando altresì la restituzione ai contribuenti dell'eurotassa, sottolinea conclusivamente che le misure preannunciate costituiscono elemento di soddisfazione per il Governo e dovrebbero presupporre l'apprezzamento di tutte le forze politiche.

Dopo che il senatore MANTICA ha rilevato che le misure illustrate sembrano presupporre che l'aumento delle entrate derivi da un allargamento permanente della base imponibile, i senatori LAURO e MORO sollecitano ulteriori indicazioni rispettivamente in ordine alle modifiche relative alla tassazione nel settore nautico e agli interventi sulle imposte di successione.

Il ministro VISCO, dopo aver confermato, che le maggiori entrate derivano da una emersione permanente della base imponibile, fornisce le indicazioni richieste sul settore nautico, precisando che si tratta di eliminare le vigenti penalizzazioni in caso di registrazione delle imbarcazioni; conferma che la modifica sulle imposte di successione sarà attuata con disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05^a, 0022^a)

Dopo sollecitazioni dei senatori SELLA DI MONTELUCE e MANTICA, il presidente COVIELLO propone di spostare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 18,00 di lunedì 25 ottobre.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1999

358^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 9,15.
(R030 000, C07^a, 0011^o)

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale prescritto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento, per proseguire l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, è ripresa alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei» (n. 541)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0059^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto luogo la replica del rappresentante del Governo. Il Presidente prende altresì atto che l'opposizione ha recato un contributo determinante ai fini del raggiungimento del numero legale indispensabile per l'esame dell'atto in titolo.

Il relatore MASULLO presenta la seguente riformulazione dello schema di parere da lui già presentato ed illustrato alla Commissione:

«La Commissione,

esaminato lo schema di regolamento in titolo, nonché i suoi atti preparatori, la documentazione allegata trasmessa dal Governo e le os-

servazioni su di esso espresse sia dai soggetti istituzionalmente competenti che da altri soggetti collettivi interessati,

premesso che:

la legge 14 gennaio 1999, n. 4, all'articolo 1, comma 15, sostituendo la lettera a) del comma 95 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabiliva un decisivo ampliamento della riforma degli ordinamenti didattici universitari in senso autonomistico, nel quadro di una armonizzazione degli studi in ambito europeo secondo le solenni dichiarazioni congiunte dei competenti ministri degli Stati membri dell'Unione europea;

la direttiva CEE del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) imponeva a ciascuno degli Stati membri l'obbligo di ammettere al libero esercizio delle attività professionali i cittadini degli altri Stati membri che avessero seguito con successo un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente in tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore;

lo schema di regolamento all'esame della Commissione risulta, come prescritto dalla legge, già sottoposto al parere consultivo del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio di Stato e che, sulla base e in accoglimento di vari emendamenti proposti di questi organi, esso risulta già parzialmente modificato rispetto al testo originario,

ritenuto che:

nella delicatissima materia dei processi di formazione – ed in particolar modo dell'istruzione superiore, che prepara alle professionalità alte e alla ricerca scientifica ed è per ciò intrinsecamente caratterizzata dalla tensione intellettuale alla innovazione continua, non dominata ma certo guidata dalla tempestiva percezione e interpretazione critica dei cambiamenti culturali ed economici della società civile – le direttive comunitarie, le leggi nazionali, nonché gli strumenti applicativi quali i regolamenti ministeriali non possono definire le proprie forme normative senza tener conto con rispetto e cautela dei contenuti concreti destinati a esserne disciplinati, ossia delle reali funzioni scientifico-didattiche nelle loro esclusive competenze e delle effettive condizioni organizzative delle istituzioni universitarie;

in linea di principio, l'autonomia in materia didattica non può che spettare alla responsabilità di chi è tecnicamente competente e dunque al corpo docente ma che, nella concreta situazione italiana, le università non funzionano in un effettivo regime di libera concorrenza, in quanto sono tutte alla pari quasi totalmente finanziate dallo Stato e tutte rilasciano titoli aventi alla pari valore legale (il che è a sua volta socialmente e politicamente obbligato dalla necessità che le forti differenze economiche, logistiche e complessivamente organizzative delle varie parti del territorio nazionale non frustrino nel fatto il diritto costituzionale ad una pari opportunità di istruzione per tutti i cittadini),

considerato che:

regolamentare l'autonomia didattica, per quanto necessario non può voler dire limitarla poiché così si negherebbe contraddittoriamente nel fatto quel che si afferma nel principio, ma soltanto garantire che le

modalità di esercizio dell'autonomia siano tali da renderla effettiva e consentire alle personali e indipendenti competenze dei docenti di esprimersi pienamente;

il progetto di riforma del livello secondario degli studi ancora non definito legislativamente e non ancora chiaro nel suo asse culturale, nelle sue articolazioni e nei suoi specifici contenuti, consiglia in questa fase la massima prudenza nel selezionare gli accessi sulla base dei precedenti scolastici;

la straordinaria varietà dei saperi, della loro utilizzabilità professionale, dei loro cambiamenti, in una complessiva situazione economica e sociale sempre più dinamica e perciò prepotente nell'esigere continui e profondi rinnovamenti dell'uomo e delle sue attrezzature mentali, richiede che l'autonomia didattica delle università si eserciti come capacità di corrispondere, nell'organizzazione degli studi, all'estrema mobilità del mondo scientifico, professionale e, perché no, morale;

le norme del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, precedendo quelle dei regolamenti propri delle varie aree disciplinari, finora non ufficialmente formulati, purtroppo vengono da noi considerate "sotto il velo dell'ignoranza", cioè all'oscuro delle specifiche e spesso eterogenee specie di corsi di laurea a cui esse si applicheranno, come del resto incidentalmente risalta nell'articolo 10 dello schema di regolamento in esame: tanto più è indispensabile che tali norme siano tanto larghe e leggere da non correre il rischio di costituire neppure per una sola delle specie di corsi un mortifero "letto di Procuste";

date le incertezze caratteristiche di ogni transizione, aggravate dalla totale imprevedibilità dei destini occupazionali, non possono essere sottovalutate le preoccupazioni dei giovani, attuali o potenziali studenti, destinatari del servizio d'istruzione superiore, ossia della formazione innovativa (in circolo con la ricerca), in cui consiste il fine istituzionale delle università;

esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole da "acquisizione" alla fine del comma con le seguenti: "acquisizione di mirate e compiute conoscenze e di ben definite competenze professionali";

2) all'articolo 5, comma 6, dopo la parola "prevedere", inserire le parole: "al fine di verificarne la permanente attualità", e, dopo la parola "crediti", inserire la parola "acquisiti";

3) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da: "le università richiedono" alla fine, con le seguenti: "per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo fissano gli obiettivi della formazione scientifica e professionale; le idonee procedure di orientamento e di preparazione propedeutica, da attuarsi di norma in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore; le modalità delle iniziative per consentire agli studenti, anche in assenza di una sufficiente congruità curriculare, di fondare la scelta sulla responsabile valutazione della propria specifica adeguatezza culturale e di superare durante il primo anno del corso, svolgendo le attività didattiche appositamente predisposte, le eventuali carenze rilevate";

4) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole da "occorre altresì il possesso" fino alla fine del comma con le seguenti "occorre altresì il

possesso di congrui precedenti curriculari o, in mancanza, la verifica, con idonee procedure, della specifica adeguatezza della preparazione personale, anche eventualmente integrabile all'inizio del corso”;

5) all'articolo 6, sopprimere il comma 7 o quanto meno renderlo più chiaro, poiché è assai dubbio che la disposizione contenutavi, così com'è formulata, possa essere utile ed applicabile senza inconvenienti;

6) all'articolo 11, comma 5, sostituire la parola: “tesi” con la seguente: “dissertazione”;

7) all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: “previo parere favorevole” con le seguenti: “con la preliminare consultazione e il conclusivo parere favorevole”;

8) all'articolo 13, comma 3, prima dell'inizio del testo inserire le seguenti parole: “I diplomi universitari previsti dalla precedente legislazione sono soppressi”.

La Commissione raccomanda altresì le seguenti modifiche:

1) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: “successivamente all'emanazione” con le seguenti: “trascorso un biennio dall'emanazione”;

2) all'articolo 9, aggiungere infine i seguenti commi:

“4-bis. Un'università, da sola o in consorzio con altre, può accanto ai normali corsi istituire speciali corsi di eccellenza, definendone le appropriate modalità didattiche e organizzative;

4-ter. Le università determinano le caratteristiche organizzative degli specifici regimi didattici e dei corrispondenti doveri e diritti nel personalizzato contratto:

a) con lo studente a tempo pieno, che si obbliga ad una frequenza intensa;

b) con lo studente lavoratore, fruitore di particolari modalità e orari;

c) con l'utente reiscrittosi per rinnovare o aggiornare la propria formazione”;

3) all'articolo 11, comma 7, sopprimere la lettera h) nel caso di accoglimento dell'emendamento volto ad introdurre il comma 4-ter all'articolo 9;

4) all'articolo 12, comma 2, sopprimere la lettera e) nel caso di accoglimento dell'emendamento volto ad introdurre il comma 4-ter all'articolo 9;

5) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: “18 mesi” con le altre: “24 mesi”».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il suddetto schema di parere e, accertata l'assenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA DEL REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (nuovo testo C. 5100, approvato dal Senato)

(Parere alla VIII Commissione della Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo dell'atto Camera n. 5100, sospeso nella seduta del 20 ottobre scorso.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, dopo aver ricordato l'urgenza del recepimento da parte del nostro ordinamento della normativa comunitaria stante la pendenza di una specifica procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sottolinea come il testo trasmesso dalla Commissione ambiente della Camera contenga una puntuale articolazione del rapporto tra Stato e regioni. In particolare, l'allegato A, concernente le opere di competenza statale, è stato modificato nel senso di una riduzione dei progetti in esso elencati, ampliando conseguentemente l'ambito dei progetti di competenza regionale. Sono inoltre fissati congrui termini per l'adeguamento da parte delle regioni alla normativa nazionale e, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, è prevista la consueta clausola concernente le relative procedure di adattamento nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il nuovo testo dell'Atto Camera 5100, recante «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale»,

preMESSo che:

il testo unificato A.C. 5100 integra il testo unificato approvato dal Senato che aggiornava il contenuto dei disegni di legge originariamente presentati anche alla luce delle direttive 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (che modifica la direttiva 85/337/CEE). L'aggiornamento del testo aveva inoltre tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 - atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Il testo proposto costituisce il nuovo positivo quadro per garantire la compatibilità e sostenibilità di programmi e progetti e perciò degli interventi che ne derivano e recepisce nel nostro ordinamento in maniera organica la normativa europea concernente la valutazione di impatto ambientale e rappresenta pure la necessaria e urgente risposta alla procedura di infrazione ancora in corso, presso la Corte di giustizia, contro il nostro Paese;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) rispetto alla coerenza con le disposizioni attuative della legge 59/97, che sono contenute nell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112/98, si ritiene che i quattro criteri per definire le opere di competenza dello Stato fissate dallo stesso articolo 71, siano coerenti rispetto alle tipologie di progetti elencati negli allegati al disegno di legge in esame e che perciò è opportuno che il Parlamento dia un quadro di certezza confermando gli elenchi allegati, del resto già compresi nell'atto di indirizzo e coordinamento del 1996 che ha avuto parere favorevole e unanime della Conferenza Stato-regioni. Il testo modificato dalla Camera prevede comunque l'integrazione entro 90 giorni dell'allegato A con le tipologie progettuali di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE non sottoposte alla VIA di competenza statale, nonché le ulteriori modifiche dello stesso decreto necessarie ai fini del recepimento delle direttive 97/11/CE e 96/11/CE secondo le disposizioni del disegno di legge stesso;

b) per quanto riguarda ancora la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, il disegno di legge in esame rispecchia quanto contenuto nel citato atto di indirizzo e coordinamento del 1996, articola positivamente le competenze tra Stato e regioni, anche rispetto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 1, commi 1, 2, 3 e 3-bis; articolo 9, comma 3; Capo II; Capo VI, articolo 16, comma 2, 2-bis, 3); a tal proposito è da segnalare che il disegno di legge prevede per il riordino delle competenze tra Stato e regioni, previsto dal citato articolo 71 del decreto legislativo n. 112/98, un opportuno termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, come si era richiesto nel parere reso per l'atto Senato, il termine (fissato in 12 mesi) per l'adeguamento da parte delle regioni alle disposizioni del disegno di legge;

c) il disegno di legge in esame contiene importanti innovazioni per assicurare la celerità e l'efficacia – nel rispetto della rigorosa valutazione di merito e del carattere di pubblicità – della procedura autorizzativa; viene infatti introdotto il principio dell'autorizzazione integrata per cui la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) diventa sportello unico, anche attraverso la Conferenza dei servizi, per acquisizione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni in materia ambientale;

d) si ritiene positiva la previsione al comma 6-bis dell'articolo 2, della procedura di valutazione ambientale anche per modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati che ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite dalla legge n. 394/91, e l'inserimento nel comma 3-bis dell'articolo 7 della norma che prevede garanzie per i beni vincolati ai sensi della legge n. 1089/39, della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85 per cui quando si riscontri un contrasto assoluto con le esigenze di salvaguardia del bene tutelato, la VIA si conclude con un parere negativo;

e) si reputa condivisibile e necessario il potenziamento della Commissione VIA, previsto al comma 1 dell'articolo 3, per adeguarne le competenze e le risorse ai compiti. Tale adeguamento è proficuo anche per la previsione nel comma 3-bis dell'articolo 12 della possibilità da parte delle regioni, per particolari lavori e opere di difesa ambientale, di richiedere al ministro dell'ambiente di affidare l'istruttoria relativa alla procedura di VIA alla commissione di cui sopra; invece l'esclusione conseguente alla soppressione del comma 4 dell'articolo 3 del testo Senato, dell'affidamento di qualsiasi incarico a tempo determinato ad esperti, potrebbe precludere la possibilità di avvalersi di particolari consulenti in casi e problemi di natura speciale ed eccezionale;

f) innovativa e necessaria per impostare fin dall'inizio i progetti con requisiti di sostenibilità e compatibilità ed evitare di elaborare costosi ed insostenibili progetti definitivi è l'istituzione all'articolo 5 della fase istruttoria preliminare per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale che si svolge a partire dal progetto preliminare in cui l'autorità competente esamina le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale e verifica le principali alternative e l'eventuale esistenza di fattori di incompatibilità;

g) si introduce, in linea con le più recenti disposizioni comunitarie, l'emanazione di apposite direttive di valutazione dell'impatto ambientale anche per quanto riguarda i piani e i programmi, sia a livello nazionale, all'articolo 6, sia a livello regionale, all'articolo 11. È noto infatti che l'introduzione preventiva e non solo *ex post* delle valutazioni ambientali permette di indirizzare sulla strada della compatibilità anche gli specifici progetti che ne derivano e di esaminare correttamente e con maggiore sicurezza di esito positivo i progetti specifici;

h) vengono correttamente definiti i compiti dello Stato e delle regioni nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Espoo concernente la valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero;

i) la pubblicità e la procedura pubblica esplicitate nel disegno di legge sono elementi fondamentali, rispetto ai quali si ritiene però non opportuna l'abbreviazione dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 9

rispetto al testo approvato in prima lettura e rispetto ai quali si raccomanda di cogliere e articolare compiutamente nell'articolo 7 le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 337/85/CEE, così come modificato dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio; si ritiene altresì opportuna la possibilità di prescrivere, per particolari opere, l'istituzione di un punto informativo per il pubblico anche rispetto all'attuazione dell'intervento, come avviene in altri paesi europei; si propone infine di integrare il comma 2 dell'articolo 9 esplicitando la possibilità da parte del pubblico di avanzare richiesta motivata, entro un termine stabilito, al Ministro dell'Ambiente per disporre lo svolgimento dell'inchiesta pubblica per uno specifico progetto».

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) ritiene inaccettabile la formulazione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 1, che qualifica la legge come riforma economico-sociale della Repubblica, al solo scopo di porre vincoli alle regioni a statuto speciale. Dovrebbe inoltre tenersi conto, a suo avviso, di quanto stabilisce la legge La Pergola in merito alla possibilità di recepimento immediato, da parte delle regioni, delle direttive comunitarie, argomento sul quale egli sollecita nuovamente una iniziativa specifica di approfondimento da parte della Commissione.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), pur prendendo atto di alcuni aggiustamenti che sono stati apportati al testo dell'articolo 1, condivide nella sostanza quanto affermato dal senatore Dondeynaz. Infatti, la qualificazione della legge in esame come riforma economico-sociale è del tutto erranea, sia perché si tratta di una normativa intesa alla semplice attuazione del diritto comunitario, sia per il contenuto oggettivo della disciplina che è riferibile a problematiche ambientali e non di tipo economico o sociale. Del resto, è necessario tenere nel debito conto il fatto che molte regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno già adottato proprie leggi in materia. Per quanto poi concerne le regioni a statuto ordinario, cui fa riferimento il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, egli rileva che la disciplina in esame ha carattere di normativa di dettaglio e non di principio.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) è dell'avviso che indubbiamente i commi 2 e 3 collidano con i poteri delle regioni e si prestino quindi a generare un contenzioso davanti alla Corte costituzionale. Esprime inoltre una valutazione critica, per il carattere vago della formulazione, in ordine al riferimento, contenuto nel comma 2, ai «principi desumibili» dalla legge. Per quanto poi concerne l'adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sottolinea come sussista, almeno per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, una normativa precisa sulle relative procedure da seguire.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, fa rilevare che il comma 3-*bis* dell'articolo 1 reca la consueta formula di adattamento per le regioni a statuto speciale. Quanto poi alla qualificazione della norma-

tiva come riforma economico-sociale, non condivide le critiche espresse al riguardo dai senatori Dondeynaz e Pinggera, in quanto la legge concerne lo sviluppo sostenibile e implica quindi una serie di problematiche di grande rilevanza sia economica che sociale. Ricorda in proposito come alla cosiddetta legge Galasso è stata riconosciuta come legittima tale qualificazione, pur trattandosi di una normativa di tutela paesistica. Osserva inoltre come anche la disciplina che riguarda le opere di competenza statale possa presentare rilievo per le singole regioni nel cui territorio insistono le opere medesime; vi è quindi, sotto tale profilo, anche un interesse delle regioni a tenere conto della normativa statale.

Si svolge quindi un'ampia discussione, in cui intervengono nuovamente i senatori Guido DONDEYNAZ (Misto), Armin PINGGERA (Misto), Tarcisio ANDREOLLI (PPI) e il relatore Giorgio SARTO (Verdi), sulle eventuali modificazioni ai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 1, da proporre alla commissione di merito. In esito a tale discussione, si conviene di proporre la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, tenuto conto che il comma 3-bis del citato articolo contiene una previsione normativa di per sé idonea ad affrontare le problematiche conseguenti all'adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome alla disciplina nazionale.

La Commissione quindi approva, con la suddetta modifica, la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse (seguito esame documento conclusivo).

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma del regolamento della Camera:

Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (esame nuovo testo C. 5857 Governo, C. 5518, C. 5684).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1999

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice

Audizione del comitato di coordinamento dei sindaci della Valle del Belice
(R048 000, B81ª, 0001ª)

Il senatore BELLAFIORE, Presidente del comitato di coordinamento dei sindaci della Valle del Belice, concorda pienamente con quanto dichiarato ieri dal sindaco del comune di Vita Ingraldi, che si è fatto portavoce dell'intero coordinamento. Ricorda come nella XII legislatura l'indagine conoscitiva si sia conclusa con l'approvazione all'unanimità di un documento che quantificava in duemila e duecento miliardi il fabbisogno residuo. A partire da quella data si sono susseguiti provvedimenti legislativi che hanno previsto stanziamenti che, per quanto esigui, non hanno avuto piena attuazione, tant'è che se si dovesse considerare ancora valida la previsione contenuta nel predetto documento resterebbe da finanziare ancora una cifra che rasenta i duemila miliardi.

Come ha detto ieri il coordinatore Ingraldi, vuole anche lui dare atto alla Commissione per aver proficuamente lavorato, nella passata e nella presente legislatura, determinando un mutamento di clima politico e nell'opinione pubblica che ha sicuramente contribuito alla cessazione degli attacchi infamanti di cui ingiustamente gli amministratori della Valle del Belice erano stati vittima. Informa anche che questa mattina il coordinamento dei sindaci ha avuto un incontro con il Presidente della Commissione bilancio senatore Coviello e con il senatore Ferrante relatore per la legge finanziaria. In quella sede egli si è adoperato per stabilire un clima di utile e fattiva collaborazione, assicurando che di fronte

a segnali di disponibilità da parte del Governo i sindaci, ben consapevoli del problema della compatibilità con altre scelte finanziarie, si sarebbero dichiarati a loro volta disponibili per una riconsiderazione del fabbisogno complessivo, a costo di compiere sacrifici unilaterali.

Prendono quindi la parola il ragionier Cuccia sindaco di Contessa Entellina, l'ingegner Schittone in rappresentanza del Commissario di Governo del comune di Salaparuta, il signor Maenza sindaco di Camporeale, la professoressa Maggio sindaco di Sambuca, il signor Gambino vice sindaco di Roccamena, ed infine il signor Bilello sindaco di Chiusa Sclafani.

Il deputato LUMIA sostiene che il clima positivo venutosi a creare tra sindaci e Commissione costituisce una risorsa da impiegare fruttuosamente nel futuro. Ricorda come la Commissione si sia adoperata a cambiare – come del resto i sindaci hanno riconosciuto – un'immagine sbagliata che si era venuta a creare nell'opinione pubblica, ed aveva fatto breccia anche in settori della vita politica. L'immagine è anche sostanza perché se negativa impedisce scelte che altrimenti possono essere compiute con consapevolezza ed energia. Ricorda anche che in questa legislatura sono stati stanziati 573 miliardi – 300 per stanziamenti diretti e 273 per mutui – che adesso attendono di essere compiutamente assegnati alla disponibilità dei comuni. La Commissione pertanto è impegnata a costruire insieme ai sindaci un passaggio parlamentare che contribuisca a rilanciare una nuova fase di impegni e di interventi per il Belice.

Il vice presidente LUCCHESI ricorda anche lui come la Commissione sia riuscita a fugare un clima di diffidenza ed opposizione nei confronti di ulteriori interventi per la Valle del Belice. Vero è che dei 1100 miliardi stanziati nell'arco dell'ultimo decennio meno della metà si sono tradotti in provvedimenti operativi, ma è anche vero che il rapporto permanente costruito dalla Commissione con gli amministratori dei comuni costituisce una base ampia ed autorevole per ulteriori passi significativi nella giusta direzione.

Il deputato GIACALONE ricorda come la Commissione, che istituzionalmente nasce per esprimere un parere al Governo, abbia reinterpretato il proprio ruolo facendo cultura politica, restituendo dignità agli amministratori, verificando fatti e aprendo utili sinergie. Si tratta di uno dei casi in cui le istituzioni hanno fatto lodevolmente il proprio dovere. Manca un passaggio ulteriore ed è quello relativo alla costruzione di una più stretta sinergia tra Commissione e Governo nell'interesse più generale delle popolazioni colpite dal terremoto.

Il Presidente LAURICELLA in conclusione dichiara di aver apprezzato l'insieme degli interventi perché da essi emerge un quadro vivo e soprattutto reale della situazione (in cui versano i comuni delle valli terremotate), verità che era in passato soffocata da un clima di scetticismo e diffidenza.

Come già aveva avuto modo di rilevare nella seduta di ieri, ricorda ancora che la precedente indagine aveva carattere retrospettivo perché insisteva (giustamente) sul confronto con altre esperienze. La presente indagine guarda al futuro per individuare le strade di un rapporto ravvicinato con il Governo, che deve partire dal presupposto che vi sono state inadempienze generali ma anche da parte di talune amministrazioni comunali vi sono stati comportamenti che se generalizzati bloccherebbero la possibilità di ulteriori passi in avanti. I sindaci sanno a quali episodi egli si riferisce, dal momento che loro stessi hanno proposto una temporanea esclusione di alcune amministrazioni, che si erano rese responsabili di inadempienze (come era la mancata rendicontazione delle spese), dalle ultime assegnazioni di fondi.

Assicura che i componenti della Commissione, appartenenti a tutte le parti politiche, non intendono lasciare soli gli amministratori comunali, come si dimostra d'altra parte dallo sforzo di presentare già in questa sessione finanziaria proposte migliorative che precostituiscano uno spazio ad ulteriori e conclusivi interventi, per far sì cioè che all'accertamento della verità possa seguire la conseguenza di comportamenti idonei a dare il giusto risalto ad una questione che riveste carattere nazionale.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0125°)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito e conclusione dell'esame della proposta di relazione su un documento di lavoro della direzione generale XI della Commissione Europea, inerente alla modifica della direttiva 94/62/CEE (relatore: onorevole Franco Gerardini)
(A010 000, B37^a, 0001°)

Massimo SCALIA, *presidente*, poiché nessuno chiede la parola, dà inizio all'esame degli emendamenti presentati. Chiede al relatore di esprimere il parere sugli stessi.

Franco GERARDINI (DS-U), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti. Dell'emendamento Asciutti 7, tuttavia, suggerisce una riformulazione.

Franco ASCIUTTI (FI) accetta la riformulazione suggerita dal relatore.

Massimo SCALIA, *presidente*, pone ai voti in successione tutti gli emendamenti.

(La Commissione approva tutti gli emendamenti).

Massimo SCALIA, *presidente*, poiché nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto, ricorda che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza della Commissione si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo e mette ai voti la proposta di relazione nel suo complesso.

(La Commissione approva).

(Il testo della proposta approvata sarà pubblicato in allegato al resoconto della prossima seduta).

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, avv. Antonio Bargone e il Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato, on. Gianfranco Morgando.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sull'ordine dei lavori
(A007 000, B31*, 0055°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di invertire l'ordine del giorno e procedere prima all'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria», vista l'esigenza del relatore di partecipare ai lavori della Commissione permanente.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria», deliberato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B31*, 0069°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 13 ottobre 1999.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), relatore, in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati (vedi allegato 2) alla proposta di parere (vedi allegato 1), invita al ritiro degli emendamenti Tappa-

ro 1, 2, 3, 4 e 5. Propone comunque di inserire, dopo il punto *b*) della proposta di parere, un ulteriore punto che recepisce lo spirito degli emendamenti presentati dal seguente tenore: «Occorre tener conto delle preoccupazioni manifestate dalle organizzazioni sindacali rispetto alle quali si invita il Governo ad ulteriore approfondimento».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) rilevando che la proposta di parere alternativa a firma Mazzocchin (vedi allegato 3) si riferisce ad una più ampia questione rispetto a quella indicata nel punto testè proposto dal relatore, dichiara di far propri gli emendamenti Tapparo 1, 2, 3, 4 e 5 e insiste per la votazione degli stessi.

Il senatore Nuccio CARRARA (AN) fa notare che la proposta del relatore non supera le obiezioni avanzate sia in merito alle questioni del personale delle stazioni sperimentali, con particolare riferimento allo *status* giuridico, sia al problema della terzietà degli enti in questione. A quest'ultimo proposito fa rilevare il rischio di condizionamenti per l'attività delle stazioni da parte delle imprese che forniscono contributi alle stesse stazioni.

La Commissione passa a deliberare sui singoli emendamenti: respinge, quindi, gli emendamenti Gubert 1, 2, 3, 4 e 5 e approva la integrazione proposta dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) preannunciando voto contrario sulla proposta di parere, esprime perplessità sull'inversione dell'ordine del giorno.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che eventuali obiezioni all'inversione avrebbero dovuto essere segnalate nel relativo momento.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, preannuncia voto contrario sulla proposta di parere. La riformulazione proposta dal relatore, pur rappresentando un tentativo per superare le obiezioni sollevate, non consente di dichiarare voto favorevole.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN (Misto-FLDR) nel condividere il precedente intervento del senatore Gubert, esprime perplessità sul mancato recepimento dei principi contenuti negli emendamenti presentati dal senatore Tapparo. Dichiara di non condividere il modo con cui la Commissione intende pronunciarsi sulle stazioni sperimentali. Ritira comunque la proposta di parere alternativa.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) fa propria la proposta di parere alternativa.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sul parere come risulta dalla integrazione

e dichiara di apporre la firma alla proposta di parere alternativa presentata.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) aggiunge la propria firma alla proposta di parere alternativa preannunciando voto contrario alla proposta di parere come risulta dalla integrazione proposta dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dall'integrazione accolta.

La Commissione approva (*vedi allegato 4*).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa.

Schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi)
(R139 b00, B31^a, 0066^a)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 12 ottobre 1999.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 6*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 5*), invita al ritiro degli emendamenti Bosi 1 e Manzini 6, esprime parere contrario sull'emendamento Bosi 10, si riserva di proporre una riformulazione degli emendamenti Bosi 2, Garra 3, Garra 7, D'Alessandro Prisco 11 e Fontanini 12, nel senso di indicare al Governo una serie di tratti stradali sui quali effettuare una più approfondita istruttoria. Si riserva altresì di riformulare gli emendamenti Manzini 4 e Manzini 5, nonché Frattini 8 e Di Bisceglie 9.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) ritira il proprio emendamento 1.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) intervenendo sul proprio emendamento 3 dichiara di non comprendere per quale motivo la strada Aurelia debba essere classificata come strada statale nelle tabelle relative alle regioni Lazio e Toscana e non nella tabella relativa alla regione Liguria. Per quanto riguarda l'asse Catania-Palermo, fa notare che nel tratto autostradale Enna-Caltanissetta i giorni di chiusura dell'autostrada risultano maggiori, nell'arco dell'anno, di quelli di transito. Considera pertanto negativa l'esclusione dal novero delle strade da mantenere in capo all'ANAS delle strade che in Sicilia rappresentano una rete alternativa, spesso indispensabile, rispetto al tratto autostradale Catania-Palermo. A tal proposito propone che resti di competenza statale il tratto Bivio Capodarsò-Bivio Benesiti (SS 122) e il tratto Svincolo Caltanissetta-Svincolo Capodarsò (SS

626), che costituiscono un'alternativa a quel tratto autostradale spesso chiuso al traffico.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, sottolinea che sui singoli tratti stradali la Commissione non è in grado di procedere ad una adeguata attività istruttoria. Le eventuali puntuali segnalazioni saranno pertanto allegate al parere da trasmettere al Governo, il quale potrà procedere alle modifiche che si rendessero necessarie con decreti correttivi oppure con regolamenti, qualora si preveda la delegificazione della classificazione della rete stradale.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) sottopone all'attenzione della Commissione la segnalazione della città di Enna circa la strada statale 122, che rappresenta insieme alla strada statale 626 l'anello circolatorio alternativo al tratto autostradale Enna-Caltanissetta gestito attualmente dall'ANAS, il quale per mero errore materiale non è stato tenuto in considerazione nella Conferenza Stato-regioni del 12 luglio e quindi nella classificazione riportata nel provvedimento. Fa notare che in merito all'inserimento della strada statale 122 e della strada statale 626 nella classificazione riportata nel provvedimento risulta formulata anche l'adesione della regione e dell'ANAS.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, propone quindi di riformulare gli emendamenti Bosi 2, Garra 3, Garra 7, D'Alessandro Prisco 11 e Fontanini 12, che segnalano singoli tratti stradali, nel seguente modo:

«Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 6), riesaminare approfonditamente, anche al fine dell'adozione di provvedimenti correttivi, le seguenti osservazioni puntuali di individuazione della rete: a) strada SGC Firenze-Pisa-Livorno (Porto); b) via Aurelia con tracciato nella regione Liguria; c) tratto Bivio Capodarso-Bivio Benesiti (SS 122) ed il tratto Svincolo Caltanissetta-Svincolo Capodarso (SS 626); d) SS 7 Appia; e) SS 50 e 50-bis; f) SS 25 Moncenisio.

Si sottolinea in particolare l'esigenza di evitare la costituzione di regimi di diversa titolarità e cesure regionali su itinerari omogenei verificando la coerenza con i criteri generali di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 per la costituzione della rete». Fa notare che nell'elenco contenuto nella riformulazione è stata inserita anche SS 25 Moncenisio come emerso nel corso del dibattito sul provvedimento in esame.

Concordi i presentatori la Commissione approva, quindi, gli emendamenti Bosi 2, Carrara 3, Garra 7, D'Alessandro Prisco 11 e Fontanini 12 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Manzini 4 nel seguente modo: «al punto 4) dopo la parola «trasferite» aggiungere «assegnando priorità ai progetti in grado di essere appaltati».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Manzini 4 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), relatore, propone di riformulare l'emendamento Manzini 5 nel seguente modo:

«al punto 4) dopo “1997-1999” aggiungere le seguenti parole “tenendo conto dell’effettiva possibilità di realizzazione delle opere”».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Manzini 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) ritira il proprio emendamento 6.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto-Min.linguist.), *relatore*, propone la seguente riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9:

«Il punto 6) è così integralmente riformulato: le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Conseguentemente le tabelle relative alle regioni a statuto speciale, eccezion fatta per le autostrade e i trafori, vanno espunte dal presente decreto e figureranno nelle norme di attuazione. Questa nuova classificazione potrà consentire anche l'eventuale riclassificazione delle strade considerate statali nelle regioni a statuto ordinario se connesse a quelle trasferite o delegate alle regioni a statuto speciale».

Il sottosegretario Antonio BARGONE osserva che se nel parere si evidenzia, rispetto ad un tratto stradale, una volontà esplicitata formalmente dagli enti territoriali interessati, nulla esclude di riesaminare la rete stradale relativamente al tratto considerato. Circa la riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 fa notare che lo schema di decreto legislativo è frutto di una serie di approfondimenti tecnici, politici effettuati con le regioni. È stata quindi prodotta una valutazione collegiale tra Governo, ANAS e regioni. Aggiunge che la riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 costringerebbe il Governo ad una nuova intesa con la Conferenza Stato-regioni che appare preclusa dai tempi ristretti per l'approvazione ed emanazione del decreto. In tale direzione sembra muoversi la proposta di espungere dal testo

in esame la parte della rete stradale relativa alle regioni a statuto speciale: in tal caso appare obbligata una nuova intesa con la Conferenza Stato-regioni. Dichiarò pertanto l'assenza di disponibilità del Governo a recepire la riformulazione proposta.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, osserva che l'originario punto 6) della proposta di parere depositata potrebbe rappresentare una soluzione opportuna alla questione delle regioni a statuto speciale. Invita pertanto a valutare attentamente quel punto.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto-Min.linguist.), *relatore*, dichiara che la riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 non mette in discussione la classificazione della rete stradale come prevista dal testo del Governo, incidendo soltanto sul profilo della tabellazione, così come già avvenuto per le province di Trento e Bolzano. Fa inoltre notare che secondo quanto dichiarato dal sottosegretario, anche quanto previsto nel punto 6) della proposta del parere sarebbe da ritenere inopportuno ai fini del mantenimento dell'impianto complessivo del provvedimento.

Il sottosegretario di Stato Antonio BARGONE precisa che il punto 6) della proposta di parere non scardina l'impianto del provvedimento. Diversamente la richiesta di espunzione porterebbe ad una rete stradale da cui risulterebbero escluse le regioni a statuto speciale. Occorrerebbe pertanto una nuova intesa in Conferenza Stato-regioni.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) richiama l'attenzione della Commissione su un profilo di illegittimità costituzionale dello schema di decreto in oggetto. Rileva infatti che in sede di Conferenza Stato-regioni ogni singola regione ha presentato un proprio elenco della rete stradale da mantenere in capo all'ANAS. In tal modo le singole regioni hanno determinato il sistema della rete stradale che il Governo si è limitato a condividere. Conclude rilevando il profilo di illegittimità costituzionale su tale procedura. Ricorda a tal proposito che secondo la legge delega la rete stradale nazionale deve essere individuata con decreto previa intesa con la Conferenza Stato-regioni: non si ravvisa quindi alcuna delega alle regioni circa l'individuazione della rete stradale di interesse nazionale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, precisando l'*iter* procedurale previsto per l'adozione del decreto in esame, fa notare che il provvedimento deve essere emanato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni ancor prima della trasmissione al Parlamento. Eventuali recepimenti di osservazioni dell'organo parlamentare renderebbero pertanto necessario un nuovo passaggio in Conferenza Stato-regioni.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U) sottolinea che la materia in oggetto per le regioni a statuto speciale è regolata dalle norme di attuazione predisposte in sede di commissioni paritetiche. Pertanto, al fine di non esautorare dalle proprie funzioni le predette commissioni, ri-

sulta opportuno espungere dal provvedimento in esame il riferimento relativo alle suddette regioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che il Governo ha proceduto secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 59 del 1997, come modificata dalla legge n. 191 del 1998 in base alla quale la definizione dell'intera rete stradale avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ritiene pertanto legittima la classificazione prevista dallo schema di decreto, ferma restando la possibilità per le regioni a statuto speciale di addivenire in sede di Commissioni paritetiche ad ulteriori e diverse valutazioni.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) fa notare che qualora le funzioni attribuite dall'ordinamento alle Commissioni paritetiche vengano esercitate dalla Conferenza Stato-regioni, verrebbe meno il principio di specialità, principio di rango costituzionale non derogabile da una legge ordinaria quale è la legge n. 59 del 1997. Concorda quindi con la riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 proposta dal relatore che consente di superare i dubbi di costituzionalità.

Il sottosegretario di Stato Antonio BARGONE fa notare che la Conferenza Stato-regioni ha proposto un emendamento al testo che appare preferibile rispetto alla riformulazione prospettata che richiedendo al Governo l'espunzione delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, impone una nuova intesa.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto-Min.linguist.), *relatore*, sottolinea che la formulazione da lui proposta non è alternativa, bensì perfettamente sovrapponibile alla proposta emendativa presentata dalla Conferenza Stato-regioni, cui fa riferimento il sottosegretario Bargone.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) ricorda che già per la rete stradale del Trentino Alto-Adige è previsto uno stralcio.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto-Min.linguist.), *relatore*, modificando la precedente, propone una riformulazione degli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 dal seguente tenore: le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Conseguentemente le tabelle relative alle regioni a statuto speciale, eccezion fatta per le autostrade e i trafori, sono confermate o modificate dalle apposite norme di attuazione. Una nuova classificazione potrà consentire anche l'eventuale riclassificazione delle strade considerate

statali nelle regioni a statuto ordinario se connesse a quelle trasferite o delegate alle regioni a statuto speciale.

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Frattini 8 e Di Bisceglie 9 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Bosi 10.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale fa presente che la Commissione non è stata messa in condizione di valutare la complessiva questione del riordino dell'ANAS. Ricorda che in sede di esame del decreto n. 112 del 1998 era stata segnalato l'opportunità di un riordino da disporre con decreto legislativo, non con regolamenti o altri strumenti normativi. Fa notare che non esiste allo stato alcun decreto legislativo di riordino dell'ANAS relativo al complessivo ruolo e alle funzioni da attribuire alla stessa. Considerato che la Commissione si trova ad affrontare la questione della tabellazione della rete stradale che si caratterizza quale problema tecnico, non certamente politico, fa notare la necessità di esaminare in un'unica sede tutti gli aspetti connessi al riordino dell'ANAS ed alle relative strutture, anche in merito alle risorse personali e finanziarie. Non appare opportuno quindi limitarsi ad esaminare in modo disorganico e frammentario, tale delicata problematica.

Preannunzia voto contrario sulla proposta di parere non condividendo la disomogeneità della rete come classificata nel testo governativo. Dichiarava invece di condividere lo spirito della proposta di parere alternativa.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale preannunzia il voto favorevole sulla proposta di parere come risulta dalle riformulazioni accolte ritenendola equilibrata.

Esprime perplessità sul fatto che diverse regioni in sede di individuazione della rete stradale nazionale hanno manifestato una volontà contraria all'intenzione più volte dichiarata di introdurre un ordinamento federale.

Riconosce pertanto le difficoltà del Governo a procedere in una simile situazione che finisce per danneggiare l'utenza. Reputa condivisibile la proposta del relatore di rinviare a decreti correttivi eventuali modifiche di singoli tratti stradali.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) dichiara di apporre la propria firma alla proposta di parere alternativa.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere così come risulta dalla riformulazione degli emendamenti presentati.

La Commissione approva (*vedi allegato 8*).

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa (*vedi allegato 7*).

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0040^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 7 ottobre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di inserire le seguenti integrazioni nella proposta di parere (*vedi allegato 9*):

a) punto 7): «Si invita il Governo a prevedere che, alla data di entrata in vigore degli statuti degli enti di cui all'articolo 10, sono abrogate le norme di legge in vigore per gli enti medesimi, e segnatamente per gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, le quali risultino incompatibili con la disciplina statutaria ovvero sostituite da quest'ultima;

b) relativamente al punto 4.4) sostituirlo con il seguente: «In merito all'Istituto superiore della sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 7) si invita il Governo a disporre l'abrogazione della corrispondente normativa (articolo 48; articolo 45, comma 4, ultima proposizione) contenuta nel decreto legislativo sulla riforma dell'organizzazione del Governo (decreto legislativo n. 300 del 1999) visto che la disposizione contenuta nel provvedimento definisce in modo più puntuale l'ambito di competenza dei due enti suddetti»;

c) al punto 3) inserire, dopo il terzo capoverso, il seguente: «In merito alla tabella la Commissione invita il Governo a considerare non esaustivo l'elenco in essa contenuto in quanto alcuni enti che presentano caratteristiche simili a quelle degli enti inseriti possono risultare esclusi. Si segnala pertanto l'opportunità di procedere, laddove necessario, a integrazioni e correzioni dell'elenco attraverso lo strumento dei decreti correttivi e integrativi»;

d) inserire il seguente punto: «Valuti il Governo la possibilità e l'opportunità di inserire nel provvedimento una disposizione che rafforzi la presenza nell'ambito della CONSOB, di personale ad alta specializzazione professionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, pronunciandosi sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 10*), in relazione ai quali comunica che risulta ritirato l'emendamento Frattini 25, invita al ritiro degli emendamenti Gubert 1, Gubert 2, Giarretta 3, Garra 4, Migliori 5, Migliori 13, Migliori 14, Migliori 15, Migliori 16, Migliori 23, Gubert 28, Gubert 32, Gubert 33, Gubert 34, Gubert 37, Gubert 39 e Gubert 40.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bonatesta 6, Frattini 7, Garra 8, Migliori 9, Frattini 10, Di Bisceglie 11, Di Bisceglie 12, Du-

va 18, Magnalbò 24, Frattini 26, Duva 29, Gubert 31, Gubert 35, Bracco 41 e Caveri 42.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Duva 17, Barbieri 19, Gubert 20, Gubert 21, Gubert 30, Gubert 36.

Si riserva una riformulazione degli emendamenti Caveri 22 e Gubert 38.

Risulta assorbito dalla proposta di parere l'emendamento Duva 27.

La Commissione passa quindi a deliberare sui singoli emendamenti.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) illustrando i propri emendamenti fa notare in relazione all'emendamento 1 che all'articolo 2 il comma 2 introduce una rigidità che risulta incompatibile con l'adeguato svolgimento dei servizi pubblici previsti nelle convenzioni, la cui operatività è comunque subordinata all'approvazione ministeriale. Per quanto riguarda l'emendamento 2 non comprende come possano essere svolte per due anni alcune funzioni pubbliche che si intenda poi dismettere. Osserva che la gestione diretta dello Stato è in contrasto con il principio di sussidiarietà. In merito all'emendamento 28, evidenzia il rischio di esaltare il ruolo strumentale e di controllo dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPELS e di depotenziare i compiti di ricerca dagli stessi enti esercitati. In riferimento all'emendamento 32 fa notare la mancata tutela del carattere associativo degli enti in oggetto, atteso che il consiglio di amministrazione risulta totalmente di nomina ministeriale.

Dichiara comunque di ritirare i propri emendamenti 1, 2, 20, 32, 33 e 34.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, precisando che il Centro italiano di studi sull'alto Medioevo viene considerato nella proposta di parere laddove si fa riferimento alla riorganizzazione degli istituti storici, dichiara decaduto dalla votazione, per assenza del presentatore, l'emendamento Giaretta 3.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) ritira il proprio emendamento 4.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ritira l'emendamento Migliori 5 di cui è cofirmatario.

Il senatore Michele BONATESTA (AN), illustrando l'emendamento 6, dichiara che attraverso l'emendamento si intende confermare la natura giuridica di ente pubblico non economico della Lega italiana per la lotta contro i tumori, posto che l'attività della Lega ha assunto sostanzialmente – e talvolta in via di fatto – carattere e rilievo sostitutivi e/o integrativi dell'attività che, nel quadro del nuovo ordinamento sanitario, viene svolta dallo Stato e/o dagli enti del servizio sanitario nazionale in materia di ricerca, educazione sanitaria e as-

sistenza riabilitativa. Tali attività sono infatti integrative a quelle intraprese dallo Stato tramite il servizio sanitario nazionale.

Il contributo dello Stato, inferiore a due miliardi, rappresenta meno del quattro per cento del bilancio consolidato dell'ente, mentre la Lega raccoglie dai privati una somma ingente tramite la quale svolge proprie funzioni in armonia con il servizio sanitario nazionale. Tuttavia la eliminazione di tale contributo – o la riduzione come previsto al comma 2 dell'articolo 2 – costituirebbe un grave problema per la vita della sede centrale, che non svolge attività promozionali per non entrare in concorrenza con le sezioni, e che invece esercita una funzione di raccordo per la raccolta dei fondi dell'ente, attraverso le sezioni provinciali dislocate su tutto il territorio nazionale. Sembra quindi opportuno riconoscere il carattere pubblico delle attività svolte dalla Lega escludendola dalla tabella A e sottraendola ad una eventuale diminuzione del contributo statale al fine di non penalizzare le regioni economicamente meno favorite. Non modificando la natura giuridica attribuita all'ente dalla legge n. 70 del 1975, si sancisce una peculiarità della situazione italiana attraverso un'iniziativa spontanea, cui lo Stato consente di perseguire fini rilevanti per il proprio ordinamento. La stessa composizione del consiglio direttivo centrale è emblematica della volontà di stabilire una stretta collaborazione fra pubblico e privato, prevedendo la presenza di rappresentanti dei soci, di Ministeri ed enti vari, nonché delle strutture tecniche. La presenza di figure istituzionali valorizza la funzione di pubblico interesse dell'ente e la possibilità di affidamento di compiti da parte dello Stato, delle regioni o di altre autorità sanitarie. Inoltre, è stata inserita la dimensione regionale come la più rispondente all'attuale assetto della sanità pubblica in Italia, con compiti di programmazione e di coordinamento. La natura giuridica pubblica è estesa anche al comitato di coordinamento regionale. A livello locale è stata valorizzata la funzione associativa e volontaristica anche per consentire l'ammissibilità per le sezioni provinciali che lo desiderino, ai benefici della legge sul volontariato (266/91).

Il nuovo statuto dell'ente, approvato con decreto ministeriale nel 1994, sancisce la collaborazione tra pubblico e privato confermando la natura giuridica pubblica a livello centrale e regionale ed assimilando – se del caso – le sezioni provinciali ad organismi di volontariato. È innegabile il carattere integrativo e complementare svolto dalla Lega contro i tumori nel campo scientifico, della prevenzione, dell'assistenza, dell'educazione sanitaria. È indubbio altresì che, attraverso l'impegno personale e finanziario dei soci e dei donatori, la Lega consente, in molte regioni italiane, non solo un miglioramento dell'assistenza sanitaria, ma anche un risparmio per il servizio sanitario nazionale. Non va, infine, trascurata la circostanza che la Lega, quale istituzione pubblica impegnata da oltre un sessantennio nella lotta contro i tumori, mantiene una tradizione ed un'immagine di valore e di qualificazione quanto mai estese e radicate nella coscienza collettiva, particolarmente sensibile rispetto ad un problema di tale gravità. L'elevato numero degli assistiti (inteso tale termine nella sua accezione più ampia), la gamma delle prestazioni volontarie, la destinazione di donazioni e di lasciti ereditari per

le finalità istituzionali dell'ente e, infine, il flusso, in costante ascesa, già del cospicuo apporto privato per quote associative e per oblazioni varie – da cui, prevalentemente, le sezioni provinciali ricavano le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento, costituiscono significativa conferma della natura e del grado di interesse che accomuna una parte non trascurabile della collettività nazionale in uno sforzo continuo di solidarietà e di impegno proteso a conseguire la definitiva sconfitta del cancro.

Per tali considerazioni, il gruppo di Alleanza nazionale chiede l'esclusione dalla tabella A della Lega per i tumori.

La Commissione approva l'emendamento Bonatesta 6.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbita dalla precedente votazione la votazione sugli emendamenti di analogo contenuto Frattini 7, Garra 8, Migliori 9.

Il deputato Raffaele MAROTTA (FI) intervenendo in merito all'emendamento Frattini 10 che dichiara di fare proprio, fa notare che la SPORTASS deve essere eliminata dalla tabella in quanto rientrante tra gli enti di assistenza e previdenza che sono esclusi dalla sfera di applicazione del provvedimento in esame. A tal proposito ricorda che la legge 59/97 delega il Governo al riordino degli enti pubblici nazionali non operanti in materia di previdenza e assistenza.

La Commissione approva l'emendamento Frattini 10, nonché Di Bisceglie 11 e 12; respinge quindi gli emendamenti Migliori 13, 14, 15, e 16.

Il senatore Antonio DUVA (DS) ritira il proprio emendamento 17.

La Commissione approva l'emendamento Duva 18 e respinge gli emendamenti Barbieri 19 e Gubert 21.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Vedovato 22 nel seguente modo: «Per quanto concerne l'ANAS, al comma 4 dell'articolo 4 sopprimere le parole da «l'ente è sin d'ora autorizzato...» fino a «di rispettiva competenza e ad» con le seguenti «L'ente, direttamente ovvero attraverso società controllate può...».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Vedovato 22 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) ritira l'emendamento Migliori 23.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 24.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U) intervenendo in merito all'emendamento Frattini 26, preannunzia, a nome del proprio gruppo, voto contrario sull'emendamento. Fa notare che la questione relativa all'ACI deve essere opportunamente esaminata in un provvedimento apposito e non può pertanto essere affrontata nello schema di decreto in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 26.

Il senatore Antonio DUVA (DS), segnalando la inopportunità di esaminare entro termini così ristretti un provvedimento di grande rilevanza e delicatezza quale quello in esame, fa notare, in relazione all'emendamento 27, che l'integrazione alla proposta di parere formulata dal relatore in merito all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro non recepisce le indicazioni contenute nel proprio emendamento. In particolare reputa singolare che in merito alla questione delle nomine degli organi dei due istituti, il decreto legislativo n. 300 del 1999 rinviasse la determinazione delle relative modalità alla disciplina del decreto in esame, mentre lo stesso decreto rinvia a fonti regolamentari. Ritene opportuno richiamare a tal proposito, nel testo del parere da inviare al Governo, l'attuale modello previsto per l'INPS e l'INAIL.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'emendamento Duva 27.

La Commissione consente; respinge gli emendamenti Gubert 28, Gubert 30, Gubert 36, Gubert 39 e Gubert 40; approva quindi gli emendamenti Duva 29, Gubert 31, Gubert 35, Bracco 41 e Caveri 42.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) in relazione al proprio emendamento 37, evidenzia che nei casi nei quali l'attività di un ente pubblico incide su interessi localistici risulta opportuno coinvolgere nelle scelte di tipo istituzionale il comune. Reputa quindi inopportuna la previsione contenuta nel testo del decreto secondo la quale nei casi in questione deve essere comunque sentita la Conferenza unificata.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 37.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Gubert 38 nel seguente modo: «All'articolo 10, comma 1, si preveda anche il coinvolgimento dell'ente locale nel cui ambito l'ente pubblico ha la propria sede».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 38 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) fa notare la incongruenza della previsione di cui al punto 3) della proposta di parere del relatore in base al quale si propone l'eliminazione dalla tabella dell'Unione Accademia italiana (UAI).

Segnala a tal proposito l'opportunità di una adeguata motivazione circa tale previsione che non prende in considerazione enti analoghi all'Unione Accademia italiana che restano inseriti nella tabella.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, condividendo l'esigenza di motivare adeguatamente la proposta di eliminazione dalla tabella dell'Unione Accademia italiana, fa notare che tale Unione riunisce una pluralità di istituzioni accademiche che sono esse stesse enti pubblici e che sono chiamate ad offrire collaborazione nazionale alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Unione Accademica internazionale (UAI), nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) sottolinea il contrasto tra quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del provvedimento in esame. In effetti il decreto legislativo n. 112 rinvia allo strumento del decreto legislativo per il riordino di strutture quali l'ANAS, mentre l'articolo 4, comma 4, del testo in esame, prevede una disciplina regolamentare per tale materia. Invita pertanto a riflettere su tale incongruenza normativa.

Il senatore Antonio DUVA (DS) evidenzia la necessità di approfondire e valutare attentamente i provvedimenti in esame sui quali la Commissione deve pronunciarsi in modo da non ridurre l'espressione del parere ad un mero dato formale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di rinviare alla prossima seduta la deliberazione sulla proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ON. PAOLA MANZINI, IN DATA 11 OTTOBRE 1999

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

premesse che:

a) gli articoli 11, 14 e 15 della legge 15 marzo 1997, n. 5, definiscono l'ambito normativo di esercizio della delega relativamente allo schema di decreto legislativo di riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

b) la disciplina vigente conferisce alle stazioni sperimentali il rango di enti pubblici di ricerca applicata e industriale;

c) le otto stazioni sperimentali istituite con legge operano in sostegno ai settori industriali ai quali si riferiscono attraverso il trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione alle attività produttive e alla finalizzazione di servizi utili alla crescita delle imprese;

d) il settore della ricerca ha registrato il significativo intervento del decreto legislativo 204/98, che prescrive criteri di programmazione tali da uniformare tutti gli enti e gli organismi operanti nel settore, nel pieno rispetto della specificità e dell'autonomia d'istituto;

e) la trasformazione delle stazioni in enti pubblici economici corrisponde ad una delle possibilità individuate dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997;

f) il significativo rafforzamento dell'autonomia delle stazioni corrisponde a uno dei criteri fondamentali per il riordino degli enti operanti nel settore della ricerca previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997;

g) la «Relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica», in data 31 luglio 1997, sottolinea l'importanza delle stazioni per il trasferimento dei risultati della ricerca alla PMI e lo stretto legame della loro azione con il mondo imprenditoriale;

h) il finanziamento delle stazioni proviene in larga misura, 70 per cento circa, dai contributi delle imprese interessate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) in ordine al coordinamento tra l'articolo 3, comma 3, lettera c), e l'articolo 4, si segnala che non appare chiara la ripartizione di competenze in ordine alla designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Lo schema ne attribuisce la nomina integralmente al Ministero dell'industria (articolo 4, comma 2), prevedendo peraltro che spetti all'assemblea dei partecipanti, organo solo eventuale, l'elezione di un componente effettivo e di uno supplente del collegio stesso (articolo 3, comma 3, lettera c).

Nulla è disposto su tali designazioni nel caso in cui non sia istituita l'assemblea dei partecipanti;

2) in ordine all'articolo 3, comma 3, lettera c), si segnala inoltre che l'approvazione dei bilanci (ivi attribuita all'assemblea dei partecipanti) rientra nei compiti di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria ai sensi del successivo articolo 10. Si deve intendere che all'assemblea spetti la deliberazione, piuttosto che l'approvazione, dei bilanci stessi;

3) in ordine all'articolo 4, comma 3, lettera a), non appare del tutto chiara la portata della previsione della partecipazione al consiglio di amministrazione di rappresentanti delle amministrazioni e degli enti «interessati» (invece che di quelli che erogano contributi alla stazione, come previsto dalla normativa vigente), anche in conseguenza dell'incertezza sul permanere della contribuzione obbligatoria dello Stato;

4) quanto all'articolo 12, è del tutto preferibile l'elencazione espressa dalle abrogazioni disposte, anche in ordine alla oggettiva stratificazione della normativa istitutiva e vigente;

5) appaiono necessarie – soprattutto in relazione agli atti legislativi già ricordati in premessa – specificazioni più puntuali in ordine a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 (possibilità di «fusione, scorporo, soppressione» delle stazioni esistenti nonché «la riduzione o l'ampliamento dei settori di riferimento») soprattutto in relazione ai criteri e agli obiettivi di tali azioni, che non vengono precisati;

6) in relazione al personale si segnala l'opportunità di prevedere la predisposizione di un piano di utilizzo del personale così come definito dall'articolo 14, comma 1, lettera b) per gli enti trasformati.

Si ritiene inoltre opportuna la previsione di una possibilità di opzione dei dipendenti delle stazioni per altri enti di ricerca. Andrebbe inoltre definito il comparto contrattuale dei dipendenti delle stazioni sperimentali successivamente alla trasformazione in enti pubblici economici;

7) per quanto attiene la contribuzione obbligatoria da parte delle imprese interessate si segnala l'opportunità di modificarne l'attuale carattere generalizzato prevedendo l'esplicita esclusione delle imprese molto piccole, in relazione alla difficoltà o impossibilità di beneficiare della attività delle stazioni.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

EMENDAMENTI

Aggiungere al punto c), dopo «ai settori industriali», «per la ricerca applicata in rapporto con il trasferimento tecnologico».

1.

TAPPARO

Aggiungere alla fine del punto e) «anche l'eventuale organizzazione delle stazioni sperimentali in enti pubblici di ricerca apparirebbe adeguato allo svolgimento dei loro compiti».

2.

TAPPARO

Aggiungere alla fine del punto 2: «qualora si optasse per la configurazione delle stazioni sperimentali dell'industria in enti pubblici di ricerca quest'aspetto verrebbe considerato attraverso l'autonomia regolamentare (in questo caso l'articolo 3 andrebbe interamente cassato)».

3.

TAPPARO

Aggiungere alla fine del punto 3: sarebbe opportuno sostituire l'articolo 4, commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 membri di cui 6 di provenienza imprenditoriale, assicurando la presenza di tutte le Associazioni imprenditoriali interessate all'attività della Stazione, e 3 in rappresentanza del Ministero dell'industria, del Murst e della Conferenza delle regioni; il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro dell'industria, su indicazione di rose di nomi formulate dalle asso-

ciazioni ed istituzioni rappresentate nel Consiglio. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività della Stazione, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sui bilanci e sulla nomina del Direttore generale e del direttore scientifico.

Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

3. Il Collegio dei revisori contabili è composto da un presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'industria. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta».

4.

TAPPARO

Dopo il punto 5 aggiungere un punto 5-bis:

«Introdurre un articolo 4-ter (*Regolamenti*). – Le stazioni sperimentali dell'industria si dotano di propri regolamenti adottati, modificati o integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni;

2) istituzione di un Consiglio scientifico con compiti di supporto alla programmazione, composto pariteticamente da esperti interni ed esterni alla Stazione e relative modalità di funzionamento;

3) definizione di criteri e modalità per la nomina del direttore generale e del direttore scientifico, con procedure di valutazione comparativa dei candidati. Il direttore generale ed il direttore scientifico restano in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta.

b) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279».

5.

TAPPARO

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria,

premesso che:

a) un patrimonio insostituibile di risorse umane (400 tra i ricercatori e tecnici) e di strutture scientifiche delle attuali 8 Stazioni Sperimentali dell'Industria verrà dismesso e disperso proprio mentre si proclama le necessità di rafforzare la ricerca applicata;

b) verrà meno l'obbligo per le imprese della attuale contribuzione che permette alle stazioni stesse di svolgere la loro attività di ricerca e di servizio e le imprese risparmieranno così circa 30 miliardi;

c) ad altre strutture pubbliche ed Enti di Ricerca verrà affidato il compito di assorbire il personale che non sceglierà la privatizzazione trasferendo così sul sistema pubblico solo oneri finanziari senza strutture (articolo 33 ed articolo 35 D.L. n. 29 del 1993);

d) su progetti che tenderanno a sostituire l'attività di tali strutture potranno essere elargiti alle singole imprese, o a loro consorzi, nuovi finanziamenti, su scala nazionale e locale, in base alle nuove normative per la Ricerca Applicata (D.L. n. 112 del 1998 e D.L. n. 287 del 1999);

e) non sarà lontano il giorno in cui, trasformate in enti pubblici economici, le nuove entità saranno costrette ad alienare ai privati, a basso costo, tutte le loro strutture ed apparecchiature.

ESPRIME PARERE CONTRARIO

MAZZOCCHIN

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle stazioni sperimentali per l'industria» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

premesso che:

a) gli articoli 11, 14 e 15 della legge 15 marzo 1997, n. 5, definiscono l'ambito normativo di esercizio della delega relativamente allo schema di decreto legislativo di riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;

b) la disciplina vigente conferisce alle stazioni sperimentali il rango di enti pubblici di ricerca applicata e industriale;

c) occorre tener conto delle preoccupazioni manifestate dalle organizzazioni sindacali rispetto alle quali si invita il Governo ad ulteriore approfondimento;

d) le otto stazioni sperimentali istituite con legge operano in sostegno ai settori industriali ai quali si riferiscono attraverso il trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione alle attività produttive e alla finalizzazione di servizi utili alla crescita delle imprese;

e) il settore della ricerca ha registrato il significativo intervento del decreto legislativo 204/98, che prescrive criteri di programmazione tali da uniformare tutti gli enti e gli organismi operanti nel settore, nel pieno rispetto della specificità e dell'autonomia d'istituto;

f) la trasformazione delle stazioni in enti pubblici economici corrisponde ad una delle possibilità individuate dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997;

g) il significativo rafforzamento dell'autonomia delle stazioni corrisponde a uno dei criteri fondamentali per il riordino degli enti operanti nel settore della ricerca previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 59 del 1997;

h) la «Relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica», in data 31 luglio 1997, sottolinea l'importanza delle stazioni per il trasferimento dei risultati della ricerca

alla PMI e lo stretto legame della loro azione con il mondo imprenditoriale;

i) il finanziamento delle stazioni proviene in larga misura, 70 per cento circa, dai contributi delle imprese interessate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) in ordine al coordinamento tra l'articolo 3, comma 3, lettera c), e l'articolo 4, si segnala che non appare chiara la ripartizione di competenze in ordine alla designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti. Lo schema ne attribuisce la nomina integralmente al Ministero dell'industria (articolo 4, comma 2), prevedendo peraltro che spetti all'assemblea dei partecipanti, organo solo eventuale, l'elezione di un componente effettivo e di uno supplente del collegio stesso (articolo 3, comma 3, lettera c).

Nulla è disposto su tali designazioni nel caso in cui non sia istituita l'assemblea dei partecipanti;

2) in ordine all'articolo 3, comma 3, lettera c), si segnala inoltre che l'approvazione dei bilanci (ivi attribuita all'assemblea dei partecipanti) rientra nei compiti di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria ai sensi del successivo articolo 10. Si deve intendere che all'assemblea spetti la deliberazione, piuttosto che l'approvazione, dei bilanci stessi;

3) in ordine all'articolo 4, comma 3, lettera a), non appare del tutto chiara la portata della previsione della partecipazione al consiglio di amministrazione di rappresentanti delle amministrazioni e degli enti «interessati» (invece che di quelli che erogano contributi alla stazione, come previsto dalla normativa vigente), anche in conseguenza dell'incertezza sul permanere della contribuzione obbligatoria dello Stato;

4) quanto all'articolo 12, è del tutto preferibile l'elencazione espressa dalle abrogazioni disposte, anche in ordine alla oggettiva stratificazione della normativa istitutiva e vigente;

5) appaiono necessarie – soprattutto in relazione agli atti legislativi già ricordati in premessa – specificazioni più puntuali in ordine a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 (possibilità di «fusione, scorporo, soppressione» delle stazioni esistenti nonché «la riduzione o l'ampliamento dei settori di riferimento») soprattutto in relazione ai criteri e agli obiettivi di tali azioni, che non vengono precisati;

6) in relazione al personale si segnala l'opportunità di prevedere la predisposizione di un piano di utilizzo del personale così come definito dall'articolo 14, comma 1, lettera b) per gli enti trasformati.

Si ritiene inoltre opportuna la previsione di una possibilità di opzione dei dipendenti delle stazioni per altri enti di ricerca. Andrebbe inoltre definito il comparto contrattuale dei dipendenti delle stazioni sperimentali successivamente alla trasformazione in enti pubblici economici;

7) per quanto attiene la contribuzione obbligatoria da parte delle imprese interessate si segnala l'opportunità di modificarne l'attuale carattere generalizzato prevedendo l'esplicita esclusione delle imprese molto piccole, in relazione alla difficoltà o impossibilità di beneficiare della attività delle stazioni.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAI RELATORI, ON. LUCIANO CAVERI, SEN. SERGIO VEDOVATO IN DATA 14 OTTOBRE 1999

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale»;

premesso che:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 5 marzo 1997 n. 59, ha disposto il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni in materia di viabilità. Le funzioni da conferire sono individuate all'articolo 99 in via residuale rispetto alle funzioni mantenute in capo allo Stato previste all'articolo 98;

b) in particolare l'articolo 98, comma 1, lettera a), prevede il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni connesse alla rete autostradale e stradale nazionale. L'individuazione di tale rete deve avvenire, previa intesa con la conferenza stato-regioni, mediante decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

c) lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione costituisce l'attuazione delle ricordate previsioni normative ed è stato oggetto dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni la quale ha peraltro comunque subordinato il conferimento effettivo delle funzioni al raggiungimento della successiva intesa in merito all'attribuzione delle risorse, nonché alla riformulazione delle norme contenute nel decreto stesso;

d) il processo che si avvia con il decreto legislativo in esame ha come obiettivo il miglioramento del sistema della viabilità sia sotto il profilo della mobilità che in ordine al tema della sicurezza. Il processo di trasferimento delle funzioni ha un alto grado di complessità che impone un'ottica unitaria nella soluzione dei problemi sia della transizione che del nuovo assetto a regime. In altri termini l'individuazione della rete di interesse nazionale e il conseguente trasferimento di una parte consistente alle regioni, non può prescindere dalla soluzione dei problemi connessi all'individuazione delle risorse, dei mezzi e del personale da

trasferire alle regioni, dall'indispensabile riordino dell'ANAS e dall'individuazione di adeguati modelli organizzativi a scala regionale o locale;

e) la rete di interesse nazionale che viene configurata risente evidentemente di una impostazione non omogenea da parte delle diverse regioni. La ripartizione della rete non è certamente equilibrata sul territorio nazionale e registra una propensione molto più accentuata al trasferimento regionale nelle regioni del centro-nord rispetto alle regioni del sud determinando anche significative incongruenze nelle zone di cerniere tra le une e le altre. Pur prendendo atto di tale situazione, come dell'esito di un lungo lavoro di confronto, occorre sottolineare l'esigenza di individuare strumenti, anche di delegificazione, che consentano nel tempo un riequilibrio difficile da realizzare – dopo la scadenza della delega – attraverso i procedimenti di produzione legislativa ordinari;

f) la Commissione ha inoltre registrato una diffusa e giustificata preoccupazione per i problemi connessi alla fase della transizione, in ordine alla programmazione degli interventi, alla gestione delle opere in atto, alla titolarità delle progettazioni in corso, al mantenimento degli impegni di finanziamento;

g) per la Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia si è evidenziata la necessità, d'intesa con le regioni, di perseguire il modello già sperimentato per Trento e Bolzano, garantendo una «regionalizzazione», anche attraverso una delega per le strade che verranno considerate di interesse statale, con il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie per manutenzione e investimenti, dei beni strumentali e delle risorse umane necessarie per l'esercizio della delega;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) modificare il testo del decreto nella riformulazione proposta dalla Conferenza Stato-regioni;

2) garantire la connessione e la coerenza tra i diversi provvedimenti di attuazione del processo di decentramento. In particolare assicurare la contestualità dell'effettivo conferimento delle strade con il trasferimento delle risorse. In tale quadro i parametri di riparto dovranno tener conto, non solo della estensione chilometrica delle strade trasferite, ma anche delle caratteristiche strutturali e funzionali;

3) individuare modalità di riequilibrio della consistenza della rete tra le diverse aree del paese assicurando la realizzazione di un sistema di collegamenti con caratteristiche di continuità territoriali e funzionali. A questo riguardo si suggerisce l'adozione di una norma di delegificazione che consenta, anche in fasi temporali successive, l'individuazione della rete nazionale attraverso provvedimenti amministrativi, fatta salva l'intesa con le regioni e il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

4) adottare provvedimenti che assicurino nella fase di transizione la continuità nella gestione delle strade, nella programmazione e nella realizzazione delle opere in particolare attraverso:

il completamento dei lavori in corso e la realizzazione delle opere già programmate sulle strade trasferite;

la realizzazione di intese istituzionali e di accordi di programma in materia di viabilità che evitino interruzioni nella programmazione pluriennale conseguente alla conclusione del piano triennale 1997-1999;

5) ridisegnare sollecitamente il quadro organizzativo e funzionale dell'ANAS in funzione della consistente riduzione della rete stradale di competenza;

6) per le regioni a statuto speciale, preso atto della già assestata situazione presente nelle province di Trento e Bolzano, che va integralmente salvaguardata con apposita norma, si manifesta la necessità di chiarire che le tabelle predisposte per ciascuna regione ad autonomia differenziata non pregiudicano, anche con eventuali modifiche, la definizione dell'intera materia con apposite norme di attuazione di ciascun statuto speciale; ciò, per la classificazione, dovrà avere ripercussioni anche sulle strade considerate statali nelle regioni a statuto ordinario, se connesse a quelle trasferite o delegate alle regioni a statuto speciale.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

EMENDAMENTI

Nella premessa dopo la lettera b) inserire:

«lett. b)-bis. «Che l'elenco delle strade costituente la rete nazionale, che forma parte integrante dello schema di decreto legislativo in esame, risulta, in alcune sue parti, non conforme ai criteri assunti a base del decreto legislativo n. 112 succitato, poichè in esso non figurano strade di interesse strategico nazionale di collegamento con Porti, Aeroporti eccetera, mentre vi figurano altre di interesse prettamente locale, o regionale. Siffatto stravolgimento dei criteri fissati per l'individuazione della rete stradale nazionale non può essere ammesso neppure in presenza dell'intesa intervenuta in sede di Conferenza Stato-regioni, giacchè essa non può esorbitare i criteri espressamente fissati dalla legge non usufruendo di deleghe del Parlamento in tal senso».

1.

BOSI

Sostituire il punto 1) con il seguente:

«1-bis. Modificare, coerentemente con i criteri fissati dalla legge e richiamati in premessa dello stesso schema, l'elenco allegato allo schema di decreto legislativo in esame, riconducendo nella rete stradale nazionale le vie di grande comunicazione aventi valore strategico di collegamento con Porti, Aeroporti e sistema Autostradale, come ad esempio SGC Firenze-Pisa-Livorno (porto)».

2.

BOSI

Al punto 3) degli indirizzi proposti dal relatore aggiungere il periodo seguente:

«Inoltre va rilevata l'incongruenza della soluzione prevista dallo schema del decreto legislativo in ordine alla mancata inclusione nella rete nazionale della via Aurelia con tracciato nella regione Liguria, mentre la stessa arteria viene conservata all'ANAS per i tratti in Toscana e Lazio, di talchè appare razionale la conservazione all'ANAS anche del tratto ricadente in Liguria».

3.

GARRA, CARRARA

Al punto 4 del parere, dopo la parola «trasferite», aggiungere: «Assegnando priorità ai progetti cantierabili».

4.

MANZINI

Al punto 4 del parere, dopo «1997-1999», aggiungere la frase seguente: «A questo riguardo è opportuno che le opere già segnalate ufficialmente dalle Regioni e cantierabili siano prioritariamente finanziate e appaltate».

5.

MANZINI

Al punto 5 la parola: «competenza» aggiungere: «evitando il rischio, nelle Regioni in cui la consistenza della rete nazionale risulta modesta, di paralisi del compartimento».

6.

MANZINI

Al punto 5 aggiungere il seguente testo:

«Per quanto attiene, in particolare, la rete nazionale ubicata nel territorio della Regione siciliana, va osservato che occorre conservare all'ANAS il tratto Bivio Capodarso-Bivio Benesiti di Km 8,850 (SS n. 122) ed il tratto Svincolo Caltanissetta-Svincolo Capodarso (SS n. 626) di Km 6 onde sopprimere alle frequenti interruzioni del tratto autostradale Enna-Caltanissetta».

7.

GARRA

Al punto 6) dello schema di parere, sopprimere le parole: «che va interamente salvaguardata con apposita norma».

8

FRATTINI

Aggiungere al punto 6) la seguente osservazione:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 2) con il seguente:

«Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto».

9.

DI BISCEGLIE

Aggiungere dopo il punto 6) il seguente punto:

«7) fissare il principio che, l'eventuale creazione di nuove autostrade che insistano su reti stradali trasferite alle competenze regionali, comporti fin dal momento decisionale l'automatica riclassificazione nell'ambito delle competenze e funzioni proprie dello Stato connesse alla rete autostradale e stradale nazionale dello Stato».

10.

FRANCESCO BOSI

Aggiungere dopo il punto 6) il seguente punto:

«Dall'elenco allegato alla proposta di Decreto legislativo concernente "Individuazione della Rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'articolo 1, comma 4°, della legge 15 marzo 1997, n. 59" per le strade classificate di interesse nazionale è stralciata la S.S. n. 7 "Appia"».

11.

D'ALESSANDRO PRISCO

Alla proposta di parere si propone di inserire il seguente punto:

«Nella tabella relativa alla Regione Veneto, allegata allo schema di decreto legislativo sopprimere il riferimento alle strade statali n. 50 e 50-bis».

12.

FONTANINI, STUCCHI, FONTAN

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale»;

premesso che:

a) non esiste alcun principio e metodo omogeneo indicante la coerenza interpretativa dei concetti di rete autostradale e stradale nazionale, in conseguenza paradossali, irrazionali e squilibrati sul territorio nazionale;

b) la stessa Conferenza Stato-regioni ha prioritariamente sostenuto che l'incertezza sulle risorse trasferibili, dei mezzi e del personale, nonchè sul riordino dell'ANAS e dei modelli organizzativi a scala regionale e locale, rende irrealistico ed unicamente decorativo il decreto legislativo;

c) è forte la preoccupazione circa il futuro programmatico degli interventi, la stessa gestione delle opere in atto, la titolarità dei progetti attualmente in corso, le certezze sui relativi finanziamenti;

d) risulta essenziale e preventivo ridefinire il contesto funzionale ed organizzativo dell'ANAS in previsione delle diverse competenze;

e) è necessario stabilire, per le regioni a statuto speciale, una differenziata soluzione che, sull'esempio del Trentino-Alto Adige, significhi una delega gestionale anche per le strade di permanente interesse statale;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

MIGLIORI, MAGNALBÒ, CARRARA, BONATESTA, MESSA

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale»;

premesso che:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 5 marzo 1997 n. 59, ha disposto il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni in materia di viabilità. Le funzioni da conferire sono individuate all'articolo 99 in via residuale rispetto alle funzioni mantenute in capo allo Stato previste all'articolo 98;

b) in particolare l'articolo 98, comma 1, lettera a), prevede il mantenimento in capo allo Stato delle funzioni connesse alla rete autostradale e stradale nazionale. L'individuazione di tale rete deve avvenire, previa intesa con la conferenza stato-regioni, mediante decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

c) lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione costituisce l'attuazione delle ricordate previsioni normative ed è stato oggetto dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni la quale ha peraltro comunque subordinato il conferimento effettivo delle funzioni al raggiungimento della successiva intesa in merito all'attribuzione delle risorse, nonché alla riformulazione delle norme contenute nel decreto stesso;

d) il processo che si avvia con il decreto legislativo in esame ha come obiettivo il miglioramento del sistema della viabilità sia sotto il profilo della mobilità che in ordine al tema della sicurezza. Il processo di trasferimento delle funzioni ha un alto grado di complessità che impone un'ottica unitaria nella soluzione dei problemi sia della transizione che del nuovo assetto a regime. In altri termini l'individuazione della rete di interesse nazionale e il conseguente trasferimento di una parte consistente alle regioni, non può prescindere dalla soluzione dei problemi connessi all'individuazione delle risorse, dei mezzi e del personale da trasferire alle regioni, dall'indispensabile riordino dell'ANAS e dall'individuazione di adeguati modelli organizzativi a scala regionale o locale;

e) la rete di interesse nazionale che viene configurata risente evidentemente di una impostazione non omogenea da parte delle diverse regioni. La ripartizione della rete non è certamente equilibrata sul territorio nazionale e registra una propensione molto più accentuata al trasferimento regionale nelle regioni del centro-nord rispetto alle regioni del sud determinando anche significative incongruenze nelle zone di cerniere tra le une e le altre. Pur prendendo atto di tale situazione, come dell'esito di un lungo lavoro di confronto, occorre sottolineare l'esigenza di individuare strumenti, anche di delegificazione, che consentano nel tempo un riequilibrio difficile da realizzare – dopo la scadenza della delega – attraverso i procedimenti di produzione legislativa ordinari;

f) la Commissione ha inoltre registrato una diffusa e giustificata preoccupazione per i problemi connessi alla fase della transizione, in ordine alla programmazione degli interventi, alla gestione delle opere in atto, alla titolarità delle progettazioni in corso, al mantenimento degli impegni di finanziamento;

g) per la Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia si è evidenziata la necessità, d'intesa con le regioni, di perseguire il modello già sperimentato per Trento e Bolzano, garantendo una «regionalizzazione», anche attraverso una delega per le strade che verranno considerate di interesse statale, con il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie per manutenzione e investimenti, dei beni strumentali e delle risorse umane necessarie per l'esercizio della delega;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1) modificare il testo del decreto nella riformulazione proposta dalla Conferenza Stato-regioni;

2) garantire la connessione e la coerenza tra i diversi provvedimenti di attuazione del processo di decentramento. In particolare assicurare la contestualità dell'effettivo conferimento delle strade con il trasferimento delle risorse. In tale quadro i parametri di riparto dovranno tener conto, non solo della estensione chilometrica delle strade trasferite, ma anche delle caratteristiche strutturali e funzionali;

3) individuare modalità di riequilibrio della consistenza della rete tra le diverse aree del paese assicurando la realizzazione di un sistema di collegamenti con caratteristiche di continuità territoriali e funzionali. A questo riguardo si suggerisce l'adozione di una norma di delegificazione che consenta, anche in fasi temporali successive, l'individuazione della rete nazionale attraverso provvedimenti amministrativi, fatta salva l'intesa con le regioni e il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

4) adottare provvedimenti che assicurino nella fase di transizione la continuità nella gestione delle strade, nella programmazione e nella realizzazione delle opere in particolare attraverso:

il completamento dei lavori in corso e la realizzazione delle opere già programmate sulle strade trasferite, assegnando priorità ai progetti in grado di essere appaltati;

la realizzazione di intese istituzionali e di accordi di programma in materia di viabilità che evitino interruzioni nella programmazione pluriennale conseguente alla conclusione del piano triennale 1997-1999, tenendo conto dell'effettiva possibilità di realizzazione delle opere;

5) ridisegnare sollecitamente il quadro organizzativo e funzionale dell'ANAS in funzione della consistente riduzione della rete stradale di competenza;

6) le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Conseguentemente le tabelle relative alle regioni a statuto speciale, eccezion fatta per le autostrade e i trafori, sono confermate o modificate dalle apposite norme di attuazione. Una nuova classificazione potrà consentire anche l'eventuale riclassificazione delle strade considerate statali nelle regioni a statuto ordinario se connesse a quelle trasferite o delegate alle regioni a statuto speciale;

7) fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 6), riesaminare approfonditamente, anche al fine dell'adozione di provvedimenti correttivi, le seguenti osservazioni puntuali di individuazione della rete:

- a) strada SGC Firenze-Pisa-Livorno (Porto);
- b) via Aurelia con tracciato nella regione Liguria;
- c) tratto Bivio Capodarse-Bivio Benesiti (SS 122) ed il tratto Svincolo Caltanissetta-Svincolo Capodarse (SS 626);
- d) SS 7 Appia;
- e) SS 50 e 50-bis.
- f) SS 25 Moncenisio nella rete stradale nazionale.

Si sottolinea in particolare l'esigenza di evitare la costituzione di regimi di diversa titolarità e cesure regionali su itinerari omogenei verificando la coerenza con i criteri generali di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 per la costituzione della rete.

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE
ON. VINCENZO CERULLI IRELLI**

La Commissione,

premesso che:

l'ambito di applicazione del decreto si estende a tutti gli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza, salve le deroghe espressamente previste, in virtù della delega contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera b) e successive modificazioni; mentre non si applica agli enti privati controllati direttamente e indirettamente dallo Stato, nè agli enti di ricerca oggetto di separata riforma. Gli articoli 9 e 10 contengono, quindi, una normativa di carattere generale; norme queste ultime che sono del tutto condivisibili nella parte in cui razionalizzano la disciplina degli enti, delegando in larga misura all'autonomia statutaria degli stessi l'adozione della normativa specifica per ciascuno di essi;

l'altra parte del testo riguarda una serie di enti operanti segnatamente nel settore culturale o della ricerca scientifica, che vengono elencati in due tabelle, disponendo per gli enti della prima tabella la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, e per gli enti della seconda tabella, la trasformazione in strutture scientifiche o consorzi universitari, salva l'adozione da parte degli stessi enti, entro un certo termine, della delibera di assumere la personalità giuridica di diritto privato (articoli 2, 3 e 8). Per questa parte, la disciplina proposta dal Governo appare eccessivamente rigida, anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli enti, dei quali si propone la privatizzazione, hanno espresso sul punto un orientamento decisamente contrario, e nello stesso senso, gran parte dei mondi culturali ad essi correlati. D'altra parte, la trasformazione nel modo proposto di questi enti non sembra comportare alcun significativo risparmio per lo Stato, nella contribuzione, generalmente esigua, peraltro, che ad essi è destinata. Sul punto, quindi, si propone una soluzione alternativa;

la terza parte della normativa riguarda singole figure di enti, e cioè l'Ente Autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (articolo 2, comma 2), l'ISTAT (articolo 4, comma 3), l'ANAS (articolo 4, comma 4), la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA (articolo 4, comma 5), la SIAE (ar-

ticolo 5), l'Ente esposizione nazionale Quadriennale d'arte di Roma (articolo 6), l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione della sicurezza del lavoro (articolo 7). Norme di diverso spessore e ampiezza non sempre del tutto chiare; mentre restano al di fuori di ogni previsione del testo altri enti, per i quali un intervento legislativo potrebbe essere ritenuto necessario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

1. Per quanto riguarda la normativa generale di cui sopra (articoli 9 e 10), il parere è complessivamente favorevole. Appare tuttavia opportuna la soppressione all'articolo 10, comma 1, lettera *g*), dell'ultima proposizione (da: «in tale periodo» a: «commissario straordinario»), non sembrando utile limitare il mandato dei presidenti coinvolgendo nel computo il periodo di eventuale loro assunzione della responsabilità dell'amministrazione straordinaria dell'ente. Inoltre si propone di eliminare – come già suggerito dallo stesso Governo – all'articolo 10, comma 1, l'espressione «fatta eccezione per quelli aventi struttura associativa» visto che la norma medesima prevede che agli enti associativi si applichino comunque singole sue disposizioni.

2. Mentre non si comprende la ragione della massiccia deroga circa l'applicazione della legge rispetto a molteplici enti, stabilita dall'articolo 1, comma 2. La deroga ha un senso esclusivamente per gli enti pubblici economici che, esercitando attività di impresa, presentano esigenze organizzative del tutto proprie. Per gli altri non appaiono opportune deroghe all'applicazione degli articoli 9 e 10, anche tenendo conto del fatto che si tratta di norme, le quali si limitano a dettare criteri di razionalizzazione nella successiva attività statutaria e programmatica degli enti stessi. Si propone pertanto l'eliminazione di tale disciplina derogatoria.

2.1 Quanto al comma 3 dell'articolo 1, occorre sostituire l'espressione «Autorità indipendenti», con quella ormai in uso di «Autorità di garanzia e di vigilanza» (v. articolo 4 della legge 265/99).

3. Per quanto riguarda la seconda parte della disciplina, quella relativa alla privatizzazione degli enti di cui alle tabelle allegate, si propone una soluzione alternativa a quella prospettata dal Governo, più flessibile, che consenta sia di tener conto della volontà autonomamente espressa dai singoli enti, che in larga parte sono espressione di specifici e ben individuati ambienti culturali, sia di consentire al Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, di valutare caso per caso la diversa situazione; provvedendo, in qualche caso, alla privatizzazione, in altri alla trasformazione degli enti in strutture universitarie, in altri ancora a lasciare senz'altro agli enti la natura pubblicistica. Insomma, si propone di proceduralizzare la disciplina proposta dal Governo, mantenendone nella sostanza inalterati gli obiettivi e l'ispirazione.

Si propone pertanto di unificare le tabelle A e B e di eliminare la previsione di cui all'articolo 2 relativa alla privatizzazione di enti pub-

blici a prescindere dalla volontà degli stessi. In relazione agli enti elencati nella tabella come unificata si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere con disposizioni regolamentari alla razionalizzazione e ristrutturazione di enti operanti nel medesimo settore. Gli schemi dei regolamenti così predisposti dovranno essere deliberati previa consultazione degli enti interessati e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per gli enti non coinvolti dal processo di ristrutturazione e riorganizzazione il Governo potrà procedere con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – sempre previa consultazione degli enti – alla privatizzazione o alla trasformazione in strutture scientifiche delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede. Relativamente a quest'ultima ipotesi appare opportuno riformulare l'articolo 3 in modo da escludere la possibilità della perdita della personalità giuridica di diritto pubblico per gli enti che non siano stati nè privatizzati nè trasformati.

Comunque, per alcuni enti, e segnatamente per l'Unione Accademica nazionale, si propone la cancellazione dalla tabella.

Per quanto riguarda invece gli istituti storici nazionali si propone, per la specifica attività di libera ricerca storica svolta da tali enti, che sia definito un modello organizzativo strutturato a rete in conformità al modello utilizzato per gli enti di ricerca in agricoltura e gli osservatori astronomici, che ne valorizzi la loro attività di ricerca.

4. Per quanto riguarda la terza parte, si pongono specifici rilievi in ordine a singoli enti:

4.1 Per quanto concerne l'Ente autonomo Volturno (articolo 4, comma 1), si ritiene fondata la posizione espressa dalla Regione, e perciò si propone il trasferimento alla Regione Campania, a titolo gratuito, delle azioni della SEPSA, della quale l'ente è l'unico azionista, visto che la SEPSA stessa costituisce una realtà strategica nel sistema dei trasporti campano, mentre la Regione è competente nella materia ai sensi del decreto legislativo 422/97. Per quanto riguarda i dipendenti del soppresso Ente autonomo Volturno, si ritiene che la continuità del rapporto di lavoro debba essere assicurata dalla Regione Campania.

4.2 Per quanto concerne l'ISTAT, sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente:

«3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico».

4.3 Per quanto riguarda la Cassa per la formazione della proprietà contadina e l'ISMEA, valuti il Governo l'opportunità dell'accorpamento tenendo conto della diversità strutturale e funzionale dei due enti, ferma restando l'esigenza che la loro missione venga valorizzata e ne sia salvaguardata l'unitarietà di esercizio.

4.4 In merito all'Istituto superiore della sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (articolo 7), è senz'altro da sopprimere la relativa norma perchè già contenuta nel decreto sul riordino dei ministeri (articolo 48, decreto legislativo 300/99).

5. Si rileva che le previsioni contenute nel testo riguardano solo alcuni enti mentre non si esclude l'opportunità di prevedere disposizioni anche per altri enti.

6. Si reputa necessario coordinare la disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali contenuta nel provvedimento con le disposizioni di cui alla legge 70/75. In tal senso appare opportuno prevedere l'abrogazione delle norme della legge n. 70 del 1975 limitatamente alla parte relativa alla disciplina generale degli enti pubblici non previdenziali, salve specifiche deroghe.

ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

EMENDAMENTI

Dopo l'indirizzo 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, sopprimere il comma 2 in quanto introduce una rigidità che può risultare incompatibile con l'adeguato svolgimento dei servizi pubblici previsti nelle convenzioni, la cui operatività è comunque subordinata all'approvazione ministeriale. Un eventuale vincolo economico di risparmio potrebbe essere stabilito in forma complessiva per l'insieme degli enti».

1.

GUBERT

Dopo l'indirizzo 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, sopprimere al comma 3 il secondo periodo, in quanto non si vede come se alcune funzioni pubbliche debbano essere dismesse, esse continuino ad essere svolte per due anni. Per contro la gestione diretta dello Stato contraddirebbe principi della delega quali quello della sussidiarietà».

2.

GUBERT

Al punto 3, terzo capoverso, dopo le parole: Unione Accademica nazionale aggiungere: e per il Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo.

Sopprimere il punto 4.4.

3.

GIARETTA

Aggiungere al punto 3 dopo le parole: «la loro attività di ricerca» e prima del paragrafo 4 inserire le parole: «si propone altresì di dipendere dalla tabella B) il Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)».

4.

GARRA, MAROTTA, FRATTINI

Al punto 3) si propone di aggiungere: «La Commissione, per l'evidente interesse pubblico e l'altissimo livello scientifico, rileva l'opportunità che l'Istituto storico italiano per il Medio Evo non sia compreso nelle previsioni contenute nel decreto legislativo».

5.

MIGLIORI, MAGNALBÒ, CARRARA, BONATESTA

Al punto 3, dopo le parole: «per l'Unione accademica nazionale», aggiungere le seguenti: «nonchè per la Lega italiana per la lotta contro i tumori».

6.

BONATESTA, MAGNALBÒ, MIGLIORI

Al punto 3, comma 3, dopo le parole: «Unione accademica nazionale», inserire le seguenti: «nonchè la Lega italiana per la lotta contro i tumori».

7.

FRATTINI

Al punto 3), dopo le parole: «si propone la cancellazione dalla tabella» e prima delle parole: «per quanto riguarda invece eccetera» inserire le parole: «analogamente si propone la cancellazione dalla tabella A) della Lega italiana per la lotta contro i tumori».

8.

GARRA, MAROTTA, FRATTINI

Si propone di aggiungere al punto 3): «La Commissione ritiene opportuno riconfermare l'attuale funzionante configurazione giuridica della Lega italiana per la lotta contro i tumori».

9.

MIGLIORI, MAGNALBÒ, CARRARA, BONATESTA

Al punto 3, comma 3, dopo le parole: «Unione accademica nazionale» aggiungere le seguenti: «nonchè la SPORTASS».

10.

FRATTINI

Al punto 3, comma 3, aggiungere dopo le parole: «Unione Accademica nazionale» le seguenti: «e l'Unione Nazionale lotta all'Analfabetismo».

11.

DI BISCEGLIE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 3-bis:

«In ogni caso nell'ambito della soluzione prospettata la situazione dell'UNLA va valutata unitamente ai due enti ugualmente vigilati dal Ministero della Pubblica istruzione e ricompresi nello stesso capitolo di bilancio: l'Opera Montessori di Roma e il Museo della scienza e della tecnica di Milano».

12.

DI BISCEGLIE

Al punto 3, si propone di aggiungere: «La commissione, valutato il ruolo storico della Fondazione "Il Vittoriale degli italiani", ne propone l'eliminazione dagli elenchi del decreto legislativo».

13.

MIGLIORI, MAGNALBÒ, CARRARA, BONATESTA

Al punto 3 si propone di aggiungere: «La Commissione, ritenuto che il centro nazionale di studi leopardiani non possa che vedere riconfermato l'interesse pubblico che riveste, ne propone l'eliminazione dalle previsioni di cui al decreto legislativo».

14.

MIGLIORI, MAGNALBÒ, CARRARA, BONATESTA

Al punto 3, si propone di aggiungere:

«La Commissione, in considerazione del ruolo civile e storico rivestito, reputa opportuno che le Deputazioni e società di storia patria non facciano parte delle previsioni contenute nel decreto legislativo».

15.

MIGLIORI, MAGNALBÒ, CARRARA, BONATESTA

Al punto 3, si propone di aggiungere:

«La Commissione, valutato di evidente interesse pubblico il ruolo e la funzione dell'Ente «Casa Buonarroti» ne riconferma tale caratteristica».

16.

MIGLIORI, MAGNALBÒ, CARRARA, BONATESTA

Aggiungere al punto 3, dopo le parole: «storici nazionali» inserire le seguenti: «a modifica delle previsioni contenute nel presente decreto».

17.

DUVA

Aggiungere al punto 3, dopo le parole: «di ricerca» aggiungere le seguenti: «definita dalle norme istitutive di tale Enti».

Si tratta di delicati compiti di promozione della ricerca e dello studio delle fonti della storia d'Italia e di formazione dei docenti a ciò preposti che devono essere valorizzati e tutelati secondo le modalità previste dagli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente alle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca.

La disciplina adottata per gli istituti storici nazionali deve altresì assicurare da parte loro il corretto adempimento degli obblighi internazionali, per conto dell'Italia, in materia di partecipazione al Comité International des Sciences Historiques (CISH).

18.

DUVA

Sostituire il punto 4.1 con il seguente:

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Autonomo Volturno è soppresso e posto in liquidazione e le relative attività vengono trasferite al Comune di Napoli, che le gestirà a mezzo di società con missione omogenea.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al trasferimento delle azioni di Società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA), della quale è unico azionista, al Comune di Napoli ed alla Regione Campania in rapporto ai treni-chilometro eserciti nell'ambito del Comune di Napoli e nell'ambito del restante territorio regionale».

19.

BARBIERI

All'osservazione 4.2 premettere il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4, le seguenti parole: «La precisazione che l'ISTAT gode della prerogativa dell'indipendenza di giudizio non deve significare che gli altri enti di ricerca, anche strumentali, ne siano privi, ma solo un ribadire un carattere essenziale di ogni ente di ricerca, specie se avente natura pubblica».

20.

GUBERT

All'osservazione 4.2 aggiungere in fine il seguente comma:

«All'ISTAT si estendono le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di cui all'articolo 10 comma 1 del Decreto "Istituzione Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, norme su altri enti di competenza del MURST e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca^{EP}, nonché le norme in materia di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologie contenute nel medesimo decreto di attuazione all'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

21.

GUBERT

Aggiungere dopo il punto 4.2 il seguente: «per quanto concerne l'ANAS al comma 4 dell'articolo 4 sopprimere nell'ultimo periodo le parole da: "costituire società miste" sino a: "rispettiva competenza e"».

22.

VEDOVATO, CAVERI

Sostituire il punto 4.3 con il seguente:

«Si propone che il decreto legislativo non preveda misure in merito alla Cassa per la formazione della proprietà contadina».

23.

MIGLIORI, MAGNALBÒ, CARRARA, BONATESTA

Al punto 4.3 del parere aggiungere il seguente periodo:

«Inoltre valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo presentato con un apposito richiamo alla normativa sulla mobilità nel pubblico impiego, a salvaguardia del personale della cassa per la formazione della proprietà contadina».

24.

MAGNALBÒ, BONATESTA, MIGLIORI

Al punto 4.3 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Del resto l'accorpamento – soluzione che il Governo ha preferito alla pura e semplice soppressione della Cassa – può assumere rilevanza soltanto per l'aspetto relativo alla gestione delle rate dei mutui in essere, e non per l'esercizio delle funzioni della Cassa, poichè il riordino fondiario è già di esclusiva competenza regionale».

25.

FRATTINI

Aggiungere dopo il punto 4.3 il seguente:

All'articolo 4 aggiungere in fine il seguente comma:

«7. L'Automobile Club d'Italia eroga allo Stato ed alle altre pubbliche amministrazioni servizi in campo automobilistico, esercitando in materia tutte le funzioni previste dal proprio Statuto, nonché le altre autonomamente affidate all'Ente dalle pubbliche amministrazioni».

26.

FRATTINI

Al punto 4.4 sostituire il punto come segue:

«In merito all'Istituto Superiore della Sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (articolo 7) sono senz'altro da sopprimere i commi 1 e 2 poichè le relative norme sono già contenute nel decreto sul riordino dei ministeri (articolo 48, decreto legislativo 300/99). Va inoltre opportunamente riformulato il comma 3 poichè il citato decreto legislativo 300/99 rinvia a questo decreto per la definizione delle modalità di nomina degli organi dell'ISS e dell'ISPELS.

A tal fine si suggerisce di applicare modalità di nomina simili a quelle già vigenti per l'INAIL e INPS».

27.

DUVA

Sostituire l'osservazione 4.4 con le seguenti parole:

«All'articolo 7 dovrebbe essere precisato quanto segue:

“L'Iss e l'Ispel nello svolgere funzioni di ricerca, sperimentazione, formazione in materia rispettivamente di salute pubblica e di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti interessati da insediamenti produttivi, godono di indipendenza di giudizio e di autonomia, scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Con appositi regolamenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto “Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del MURST e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricercaÆP’, nonché le norme in materia di valorizzazione della professionalità e dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi contenute nel medesimo decreto in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

28.

GUBERT

Aggiungere dopo il punto 4.4 il seguente:

«Per rispettare la natura associativa della Siae, che si esprime, tra l'altro, nella funzione di esattore dei diritti d'Autore, occorre assicurare

– in sede di adozione dello Statuto di cui ai punti 4 e 5 – una adeguata presenza di autori e Editori negli organi dell’ente; una ripartizione dei proventi della esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto proporzionale all’effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l’applicazione di provvigioni sui diritti d’Autore, che tengano conto dell’ordinamento in atto nella Unione Europea».

29.

DUVA

Dopo l’osservazione 5, si inserisca la seguente osservazione:

«5-bis. Dopo l’**articolo 7**, si inserisca l’articolo seguente:

“Art. 7-bis.

1. Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articoli 11 e 14, a seguito di quanto disposto dal DL 4 giugno 1997, n. 143, articolo 3, comma 2, il personale dipendente dell’Agecontrol è trasferito nei ruoli organici dell’Ispettorato centrale repressioni frodi, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

I beni, le risorse finanziarie e compiti previsti dal regolamento (CEE) n. 150/99 del Consiglio del 19 gennaio 1999 sono conferiti allo Ispettorato repressioni frodi.

2. Al personale dipendente trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale appartenente all’amministrazione di destinazione, mantenendo l’anzianità di servizio maturata”».

30.

GUBERT, BOSI

Dopo l’osservazione 5, inserire la seguente:

«5-bis. Dopo l’**articolo 7**, inserire il seguente:

“Art. 7-bis.

1. L’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca dotato di indipendenza di giudizio ed autonomia scientifica, metodologia, organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

All’organizzazione dell’Istituto si provvede con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, secondo comma della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro vigilante, che reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina recata dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca”».

31.

GUBERT

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

«25-bis. All'articolo 10, comma 1, precisare che per enti di natura associativa, cui non si applica la norma si intendono gli enti fondati da più enti (o da rappresentanti di più enti amministrativi) a prescindere dalla natura giuridica dell'ente fondato».

32.

GUBERT

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, alinea, ultimo periodo si preveda l'esclusione degli enti a struttura associativa anche dei criteri della successiva lettera b), in quanto la struttura associativa rende sempre incompatibile la nomina ministeriale di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. L'attuale formulazione, essendo generica, si presta al sorgere di problemi interpretativi».

33.

GUBERT

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), si aggiunga che vengono comunque salvaguardate le presenze nel Consiglio di Amministrazione di rappresentanti di enti diversi dallo Stato».

34.

GUBERT

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera c), si sopprima la previsione della necessità di approvazione di programma di attività da parte dell'autorità vigilante, oppure si precisino meglio le condizioni alle quali un ente pubblico viene considerato sprovvisto «di alto tasso di autonomia finanziaria».

35.

GUBERT

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera d), l'intervento si precisi che il riferimento alla Conferenza unificata vale solo nell'ipotesi che l'ente operi in materie inerenti le competenze obbligatorie degli enti locali».

36.

GUBERT

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma lettera d), prevedere che nell'ipotesi nella quale l'ente abbia per oggetto attività prevalentemente interessanti l'ambito regionale, provinciale, comunale o di Comunità Montana, gli interventi ivi previsti siano attribuiti alla Regione o all'ente locale interessato e non alle Conferenze».

37.

GUBERT

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera d) si preveda anche il coinvolgimento della Regione (e rispettivamente dell'ente locale avente competenze in materia) nel cui ambito l'ente ha la propria sede».

38.

GUBERT

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera g), si preveda che l'eventuale Commissario straordinario non possa ricoprire nel mandato immediatamente successivo al suo incarico il ruolo di Presidente».

39.

GUBERT

Dopo l'osservazione 5, inserire la seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 2, si condizioni il potere di nomina di un commissario straordinario da parte dell'autorità di vigilanza a inadempienze del Presidente».

40.

GUBERT

Inserire nel parere un punto 6-bis, così espresso:

«Si reputa necessario estendere all'Agenzia Spaziale Italiana in materia di contratti di formazione e lavoro (di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e integrazioni) l'autorizzazione già prevista per l'ENEA e INFN dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con le medesime modalità ivi previste».

41.

BRACCO, MANZINI

Dopo il punto 6 aggiungere il seguente:

«7. È evidente che il Club alpino italiano sia da considerarsi, secondo il disposto del comma 1 dell'articolo 10, un ente associativo, ma si segnala l'opportunità che il nuovo statuto preveda una forte autonomia per il Corpo nazionale del Soccorso alpino, cui spetta per legge il soccorso in montagna».

42.

CAVERI
